

Bruxelles, 28 maggio 2021
(OR. en)

9146/21

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0260(NLE)**

**RECH 268
COMPET 425
IND 144
TELECOM 224**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	28 maggio 2021
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	8941/21
n. doc. Comm.:	10928/20 + ADD 1-4
Oggetto:	Regolamento relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (HPC) - <i>Orientamento generale (adottato il 28 maggio 2021)</i>

Si allega per le delegazioni l'orientamento generale sul regolamento relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (HPC), adottato dal Consiglio nella 3797^a sessione tenutasi il 28 maggio 2021.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188,
primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) xxx del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)¹. Alcune parti di Orizzonte Europa possono essere attuate attraverso partenariati europei, con partner del settore pubblico e/o privato, per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici dell'Unione.
- (2) In conformità al regolamento (UE) xxx del Parlamento europeo e del Consiglio [*regolamento relativo a Orizzonte Europa*]², è possibile accordare un sostegno alle imprese comuni istituite nel quadro di Orizzonte Europa. Tali partenariati dovrebbero essere attuati solo nei casi in cui altre parti del programma Orizzonte Europa, comprese altre forme di partenariato europeo, non raggiungerebbero gli obiettivi o non consentirebbero di ottenere i necessari impatti attesi, e se giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un elevato grado di integrazione. Le condizioni di creazione di tali partenariati sono specificate in tale regolamento.
- (3) Il regolamento (UE) xxx del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce il programma Europa digitale³. Il programma Europa digitale sostiene l'attuazione di progetti di interesse comune finalizzati all'acquisizione, all'implementazione e al funzionamento di un'infrastruttura di dati, quantistica e di supercalcolo di prim'ordine, alla federazione, all'interconnessione e all'ampliamento dell'uso dei servizi di supercalcolo, nonché allo sviluppo di competenze chiave.

¹ [...]
² [...]
³ [...]

- (4) Il regolamento (UE) xxx del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito il meccanismo per collegare l'Europa⁴. Il meccanismo per collegare l'Europa rende possibili la preparazione e la realizzazione di progetti di interesse comune nel quadro della politica in materia di reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. In particolare, il meccanismo per collegare l'Europa sostiene la realizzazione dei progetti di interesse comune finalizzati allo sviluppo e alla costruzione di nuovi servizi e infrastrutture o all'adeguamento di servizi e infrastrutture esistenti nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Il meccanismo per collegare l'Europa contribuisce a sostenere le infrastrutture di connettività digitale di interesse comune, con notevoli ricadute positive per la società.
- (5) La comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 intitolata "Una strategia europea per i dati" delinea una strategia per le misure politiche e gli investimenti a sostegno dell'economia dei dati per i prossimi cinque anni e pone l'accento sulla creazione di spazi di dati comuni e pubblici europei che stimoleranno la crescita e creeranno valore. Il sostegno alla creazione di tali spazi comuni europei di dati e di infrastrutture cloud federate e sicure garantirebbe la disponibilità di una maggiore quantità di dati per l'uso nell'economia e nella società, consentendo contemporaneamente alle imprese e alle persone che li generano di mantenerne il controllo. Il calcolo ad alte prestazioni e il calcolo quantistico sono componenti essenziali della fornitura senza soluzione di continuità di risorse di calcolo con caratteristiche di prestazione diverse, necessarie per massimizzare la crescita e lo sfruttamento degli spazi di dati comuni e pubblici europei e delle infrastrutture cloud federate e sicure per applicazioni pubbliche, industriali e scientifiche.
- (6) La comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" presenta la strategia digitale dell'Europa ed è incentrata su pochi obiettivi chiave destinati a garantire che le soluzioni digitali aiutino l'Europa a perseguire una trasformazione digitale che operi a vantaggio delle persone. Tra le azioni principali proposte figurano gli investimenti nello sviluppo e nell'applicazione di capacità digitali congiunte all'avanguardia, anche nelle tecnologie del supercalcolo e del calcolo quantistico, e l'espansione della capacità di supercalcolo europea per lo sviluppo di soluzioni innovative per la medicina, i trasporti e l'ambiente.

⁴ [...]

- (7) La comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Una nuova strategia industriale per l'Europa" illustra un'ambiziosa strategia industriale affinché l'Europa guidi la duplice transizione verso la neutralità climatica e la leadership digitale. La comunicazione pone l'accento sul sostegno, tra l'altro, allo sviluppo di tecnologie abilitanti fondamentali che rivestono importanza strategica per il futuro industriale dell'Europa, tra cui il calcolo ad alte prestazioni e le tecnologie quantistiche.
- (8) La comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione" ha individuato numerose capacità e abilità digitali strategiche, tra cui i computer ad alte prestazioni e le tecnologie quantistiche, tra le priorità dello strumento per la ripresa e la resilienza, di InvestEU e del dispositivo per gli investimenti strategici.
- (9) Il ruolo di leadership dell'Europa nell'economia dei dati, la sua eccellenza scientifica e la sua forza industriale dipenderanno sempre di più dalla sua capacità di sviluppare tecnologie chiave di calcolo ad alte prestazioni, fornire accesso a infrastrutture di dati e di supercalcolo di livello mondiale e mantenere la sua attuale leadership nelle applicazioni del calcolo ad alte prestazioni. Il calcolo ad alte prestazioni è una tecnologia largamente utilizzata per la trasformazione digitale dell'economia europea, che consente a molti settori industriali tradizionali di innovare con prodotti e servizi di maggior valore. In combinazione con altre tecnologie digitali avanzate quali l'intelligenza artificiale, i big data e le tecnologie cloud, il calcolo ad alte prestazioni sta spianando la strada ad applicazioni sociali e industriali innovative in settori critici per l'Europa, quali la medicina personalizzata, le previsioni meteorologiche e i cambiamenti climatici, lo sviluppo e i trasporti intelligenti e verdi, i nuovi materiali per l'energia pulita, la progettazione e la sperimentazione virtuale di farmaci, l'agricoltura sostenibile o il settore manifatturiero e dell'ingegneria.

- (10) Il calcolo ad alte prestazioni è una risorsa strategica per l'elaborazione delle politiche, poiché è alla base di applicazioni che consentono di comprendere e progettare soluzioni efficienti per affrontare molte sfide globali complesse e gestire le crisi. Il calcolo ad alte prestazioni contribuisce a politiche chiave come il Green Deal europeo con modelli e strumenti volti a trasformare il numero crescente di sfide ambientali complesse in opportunità di innovazione sociale e crescita economica. Ne è un esempio l'iniziativa "Destination Earth" annunciata nelle comunicazioni della Commissione "Il Green Deal europeo" dell'11 dicembre 2019 e "Una strategia europea per i dati" e "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" del 19 febbraio 2020.
- (11) Eventi di portata globale come la pandemia di COVID-19 hanno mostrato quanto sia importante investire in piattaforme e strumenti di calcolo ad alte prestazioni e di modellizzazione in ambito sanitario, poiché svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro la pandemia, spesso in combinazione con altre tecnologie digitali quali i big data e l'intelligenza artificiale. Il calcolo ad alte prestazioni è utilizzato per accelerare l'individuazione e la produzione di cure, compresi i vaccini, prevedere la diffusione del virus, contribuire a pianificare la distribuzione delle forniture e delle risorse mediche e simulare misure di uscita post-pandemiche al fine di valutare diversi scenari. Le piattaforme e gli strumenti di modellizzazione che sfruttano il calcolo ad alte prestazioni sono essenziali per affrontare le pandemie attuali e future e svolgeranno un ruolo fondamentale nell'ambito della salute e della medicina personalizzata.
- (12) Il regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, ha istituito l'impresa comune EuroHPC con l'obiettivo di elaborare, predisporre, estendere e mantenere nell'Unione un'infrastruttura integrata di dati e di supercalcolo di livello mondiale e di elaborare e sostenere un ecosistema di calcolo ad alte prestazioni estremamente competitivo e innovativo.

- (13) Alla luce degli sviluppi nel calcolo ad alte prestazioni, è giunto il momento di procedere a una revisione del regolamento per garantire il proseguimento dell'iniziativa. La revisione del regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio è necessaria per definire una nuova missione e nuovi obiettivi per l'impresa comune EuroHPC, tenendo conto dell'analisi dei principali fattori tecnologici e socioeconomici che incidono sulla futura evoluzione delle infrastrutture, delle tecnologie e delle applicazioni per i dati e il calcolo ad alte prestazioni nell'UE e nel mondo, nonché degli insegnamenti tratti dalle attuali attività dell'impresa comune EuroHPC. Tali fattori sono evidenziati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2020) 179 che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio presentata dalla Commissione. La revisione consente inoltre di allineare le norme dell'impresa comune EuroHPC al nuovo quadro giuridico, in particolare ai regolamenti relativi a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale e al meccanismo per collegare l'Europa.
- (14) Al fine di dotare l'Unione delle capacità di calcolo necessarie per mantenere le proprie capacità industriali e di ricerca in una posizione di avanguardia, è opportuno coordinare gli investimenti degli Stati membri nel calcolo ad alte prestazioni e nel calcolo quantistico e promuovere l'adozione delle tecnologie di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico da parte dell'industria e del mercato nei settori pubblico e privato. L'Unione dovrebbe essere più efficace nel trasformare gli sviluppi tecnologici in sistemi europei di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico della massima qualità e orientati alla domanda e alle applicazioni, stabilendo un collegamento effettivo tra l'approvvigionamento tecnologico, la co-progettazione con gli utenti e l'acquisizione congiunta di sistemi di prim'ordine, e creando in tutta Europa un ecosistema di tecnologie e applicazioni di calcolo ad alte prestazioni e calcolo quantistico di livello mondiale. Al tempo stesso, l'Unione dovrebbe offrire al settore dell'approvvigionamento l'opportunità di far leva su tali investimenti, per favorire l'adozione di tali tecnologie in ambiti di applicazione emergenti e su vasta scala, quali la medicina personalizzata, i cambiamenti climatici, la guida connessa e automatizzata o altri mercati di punta basati sull'intelligenza artificiale, sulle tecnologie blockchain, sull'edge computing o, più in generale, sulla digitalizzazione dell'industria europea.

- (15) Per conquistare la leadership in tecnologie digitali fondamentali quali il calcolo ad alte prestazioni e il calcolo quantistico, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero investire in tecnologie di supercalcolo a basso consumo di prossima generazione ed efficienti sul piano energetico, software innovativi e sistemi di supercalcolo avanzati per il calcolo a esascalae post-esascale e il calcolo quantistico, nonché per applicazioni innovative di supercalcolo e di dati. Ciò dovrebbe consentire al settore europeo dell'approvvigionamento di prosperare in una vasta gamma di settori applicativi e tecnologici chiave che vanno al di là del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico e, nel lungo periodo, alimentano con tali tecnologie mercati delle TIC più ampi. Ciò sosterrrebbe inoltre la trasformazione digitale delle scienze del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico e dell'industria che li utilizza, rafforzandone il potenziale di innovazione.
- (16) Il perseguimento di una visione strategica comune dell'UE in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico è essenziale per realizzare l'ambizione dell'Unione e dei suoi Stati membri di garantire all'UE un ruolo guida nell'economia digitale. L'obiettivo sarebbe quello di istituire in Europa un ecosistema iperconnesso, federato e sicuro di infrastrutture di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico che sia leader a livello mondiale, e di essere in grado di produrre sistemi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico innovativi e competitivi, basati su una catena di approvvigionamento che sia più resiliente e garantisca la disponibilità di componenti, tecnologie e conoscenze, limitando il rischio di interruzioni.

- (17) Un'impresa comune rappresenta lo strumento migliore in grado di attuare la visione strategica dell'UE in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, garantendo che l'Unione possa beneficiare di capacità di supercalcolo, calcolo quantistico e dati di livello mondiale, coerenti con il suo potenziale economico, corrispondenti alle esigenze degli utenti europei. L'impresa comune è lo strumento più adatto per superare le attuali limitazioni, come descritto nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il presente regolamento, producendo nel contempo il massimo impatto economico, sociale e ambientale e tutelando al meglio gli interessi dell'Unione in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico. Essa può mettere in comune le risorse dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi associati a Orizzonte Europa e al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l'Europa e del settore privato. Può attuare un quadro per gli appalti e gestire sistemi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico di livello mondiale. Può avviare programmi di ricerca e innovazione per lo sviluppo di tecnologie europee e la loro successiva integrazione in sistemi di supercalcolo di livello mondiale.
- (18) L'impresa comune EuroHPC fa parte del portafoglio di partenariati istituzionalizzati nell'ambito di Orizzonte Europa, che dovrebbe adoperarsi per rafforzare le capacità scientifiche dell'UE al fine di far fronte alle minacce emergenti e alle sfide future in uno Spazio europeo della ricerca rafforzato; garantire catene del valore dell'UE orientate alla sostenibilità e l'autonomia strategica dell'UE; e migliorare l'adozione di soluzioni innovative che affrontino le sfide in materia di clima, ambiente, sanità e altre sfide sociali globali, in linea con le priorità strategiche dell'Unione, anche per conseguire la neutralità climatica nell'Unione nel 2050.

- (19) L'impresa comune dovrebbe essere finanziata dai programmi dell'Unione nell'ambito del QFP 2021-2027 e dovrebbe essere costituita e iniziare a operare nel 2021, fino al 31 dicembre 2033, per dotare l'Unione di un'infrastruttura di supercalcolo federata, sicura e iperconnessa di livello mondiale e sviluppare le tecnologie, le applicazioni e le competenze necessarie per raggiungere le capacità a esascala intorno al 2022-2024 e post-esascala intorno al 2025-2027, promuovendo nel contempo un ecosistema europeo di innovazione di livello mondiale nel calcolo ad alte prestazioni e nel calcolo quantistico. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento relativo a Orizzonte Europa, le imprese comuni dovrebbero avere un approccio chiaro al ciclo di vita. Al fine di tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno istituire l'impresa comune EuroHPC per un periodo che si concluda il 31 dicembre 2033, affinché possa esercitare le proprie responsabilità per quanto riguarda l'applicazione delle sovvenzioni fino al completamento delle ultime azioni indirette avviate e per quanto riguarda la finalizzazione delle attività connesse al funzionamento dei supercomputer EuroHPC.
- (20) Il partenariato pubblico-privato sotto forma di impresa comune dovrebbe combinare le risorse tecniche e finanziarie indispensabili per padroneggiare la complessità dell'innovazione, che cresce ad un ritmo esponenziale, in questo settore. I membri dell'impresa comune dovrebbero pertanto essere l'Unione, gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l'Europa, che concordano un'iniziativa europea congiunta in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico; nonché le associazioni che rappresentano le loro entità costitutive e le altre organizzazioni impegnate esplicitamente e attivamente a produrre risultati nell'ambito della ricerca e dell'innovazione e a sviluppare e implementare capacità di calcolo ad alte prestazioni o di calcolo quantistico, o che contribuiscono a colmare il divario di competenze e a mantenere il know-how nel settore del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico in Europa. L'impresa comune dovrebbe essere aperta all'adesione di nuovi membri.

- (20 bis) Conformemente all'allegato III di Orizzonte Europa, i contributi finanziari dei membri diversi dall'Unione dovrebbero essere almeno pari al 50 % e possono raggiungere fino al 75 % degli impegni di bilancio aggregati dell'impresa comune. Per contro, il contributo dell'Unione, compresi eventuali fondi aggiuntivi provenienti da paesi associati, non dovrebbe superare il 50 % degli impegni di bilancio aggregati dell'impresa comune.
- (21) Il contributo dell'Unione dovrebbe coprire i costi amministrativi dell'impresa comune.
- (21 bis) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativo a Orizzonte Europa, l'impresa comune EuroHPC dovrebbe attuare una gestione centralizzata di tutti i contributi finanziari mediante un approccio basato sul coordinamento. Di conseguenza, ciascuno Stato partecipante dovrebbe concludere con l'impresa comune uno o più accordi amministrativi che definiscono il meccanismo di coordinamento per il pagamento e la comunicazione dei contributi ai richiedenti stabiliti in tale Stato partecipante. Per garantire la coerenza con le priorità strategiche nazionali, gli Stati partecipanti dovrebbero disporre di un diritto di veto sull'utilizzo dei rispettivi contributi finanziari nazionali per i richiedenti stabiliti in tali Stati partecipanti. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, conseguire la semplificazione e garantire un'attuazione più efficiente, ciascuno Stato partecipante dovrebbe adoperarsi per sincronizzare il calendario dei pagamenti, le comunicazioni e gli audit con quelli dell'impresa comune e allineare l'ammissibilità dei costi alle regole di Orizzonte Europa. I beneficiari stabiliti negli Stati partecipanti che hanno affidato le attività di pagamento all'impresa comune dovrebbero firmare un'unica convenzione di sovvenzione con l'impresa comune secondo le regole di Orizzonte Europa.

- (22) Per permettere all'Unione di riconquistare una posizione di leadership nelle tecnologie del calcolo ad alte prestazioni e sviluppare un ecosistema completo in tale settore e in quello del calcolo quantistico, i portatori di interessi dell'industria e della ricerca riuniti in seno all'associazione privata ETP4HPC (piattaforma tecnologica europea per il calcolo ad alte prestazioni) hanno costituito un partenariato pubblico-privato contrattuale con l'Unione nel 2014. La sua missione consiste nel creare una catena del valore delle tecnologie europee nel settore del calcolo ad alte prestazioni che sia competitiva a livello mondiale, promuovendo le sinergie fra le tre principali componenti dell'ecosistema del calcolo ad alte prestazioni, vale a dire sviluppo tecnologico, applicazioni e infrastrutture di supercalcolo. In considerazione delle sue competenze e del ruolo che svolge nel riunire i pertinenti portatori di interessi privati nel settore del calcolo ad alte prestazioni, l'associazione privata ETP4HPC dovrebbe poter diventare membro dell'impresa comune.
- (23) Per rafforzare la catena del valore dei dati, favorire la creazione di comunità intorno ai dati e porre le basi per una florida economia basata sui dati nell'Unione, i portatori di interessi dell'industria e della ricerca riuniti in seno alla Big Data Value Association (BDVA) hanno istituito nel 2014 un partenariato pubblico-privato contrattuale con l'Unione. In considerazione delle sue competenze e del ruolo che svolge nel riunire i pertinenti portatori di interessi privati nel settore dei big data, la BDVA dovrebbe poter diventare membro dell'impresa comune.
- (24) Le associazioni private BDVA e ETP4HPC hanno espresso per iscritto la loro disponibilità a contribuire al programma strategico pluriennale dell'impresa comune e ad apportare la loro esperienza nella realizzazione degli obiettivi dell'impresa comune. Occorre che le associazioni private accettino lo statuto che figura in allegato al presente regolamento mediante una lettera di accettazione.

- (25) L'impresa comune dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire al mondo accademico e alle industrie europee in generale di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico e di creare, a livello dell'Unione, un'infrastruttura sicura, federata e integrata in rete e all'avanguardia, caratterizzata da capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, una connettività ad alta velocità e applicazioni e servizi di dati e software per gli scienziati e per altri principali utenti dell'industria (comprese le PMI) e del settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe mirare allo sviluppo e all'utilizzo di tecnologie e infrastrutture di altissimo livello, rispondendo ai rigorosi requisiti degli utenti europei in ambito scientifico, industriale e del settore pubblico.
- (25 bis) La missione dell'impresa comune dovrebbe articolarsi intorno a un pilastro amministrativo e sei pilastri tecnici riguardanti rispettivamente le attività relative all'infrastruttura, le attività di federazione dei servizi di supercalcolo, le attività connesse alla tecnologia, le attività relative alle applicazioni di supercalcolo, le attività volte ad ampliare l'uso e le competenze e le attività di cooperazione internazionale. Il programma Europa digitale dovrebbe essere utilizzato per finanziare il pilastro delle infrastrutture, parte del pilastro della federazione dei servizi di supercalcolo, e il pilastro dell'ampliamento dell'uso e delle competenze. Il programma relativo al meccanismo per collegare l'Europa dovrebbe essere utilizzato per finanziare le restanti attività del pilastro della federazione dei servizi di supercalcolo, ossia l'interconnessione delle risorse di dati, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, nonché l'interconnessione con gli spazi comuni europei di dati e le infrastrutture cloud sicure dell'Unione. Il programma Orizzonte Europa dovrebbe essere utilizzato per finanziare i pilastri della tecnologia, delle applicazioni e della cooperazione internazionale.
- (25 ter) L'impresa comune dovrebbe essere in grado di cooperare con il partenariato per l'informatica avanzata in Europa (PRACE) per fornire e gestire l'accesso a un'infrastruttura di supercalcolo e di dati federata e interconnessa, e ai relativi servizi, nonché per le strutture di formazione e le opportunità di sviluppo delle competenze. Dovrebbe altresì poter cooperare con la rete GEANT per la connettività tra i supercomputer dell'impresa comune e con altre infrastrutture europee di supercalcolo e di dati.

- (26) L'impresa comune dovrebbe contribuire a ridurre il divario di competenze specifiche in tutta l'Unione, impegnandosi in misure di sensibilizzazione e contribuendo a costituire un nuovo capitale umano e di conoscenze. Ciò include la progettazione di attività educative e formative specifiche e il sostegno alle stesse, in stretta collaborazione con gli operatori pubblici e privati pertinenti.
- (27) In linea con gli obiettivi di politica esterna e con gli impegni internazionali dell'Unione, l'impresa comune dovrebbe agevolare la cooperazione tra l'Unione e gli attori internazionali definendo una strategia di cooperazione, che comprenda l'individuazione e la promozione di settori di cooperazione nell'ambito della ricerca e sviluppo e dello sviluppo delle competenze e l'attuazione di azioni che presentino un vantaggio reciproco, nonché garantendo una politica di accesso alle rispettive capacità e applicazioni di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico basata principalmente sulla reciprocità.
- (28) Lo scopo dell'impresa comune dovrebbe essere promuovere lo sfruttamento nell'UE di tutte le risultanti tecnologie di calcolo ad alte prestazioni. Essa dovrebbe inoltre mirare a salvaguardare gli investimenti nei supercomputer che acquisisce. In tale contesto dovrebbe adottare misure adeguate per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento delle tecnologie acquisite, che dovrebbe coprire l'intero ciclo di vita di tali supercomputer.
- (29) L'impresa comune dovrebbe gettare le basi per una visione a più lungo termine e costruire la prima infrastruttura ibrida di calcolo ad alte prestazioni in Europa, che integri architetture di calcolo classico e dispositivi di calcolo quantistico. Occorre un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a conseguire risultati di livello mondiale per assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della ricerca e della tecnologia europee in tutta l'Unione, con cospicui effetti di ricaduta sull'insieme della società, condividere l'assunzione dei rischi e unire le forze orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo.

- (30) Al fine di conseguire i suoi obiettivi di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, l'impresa comune dovrebbe fornire sostegno finanziario soprattutto sotto forma di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti in esito a inviti a presentare proposte e bandi di gara aperti e concorrenziali, sulla base di piani di lavoro annuali. Tale sostegno finanziario dovrebbe essere finalizzato, in particolare, a ovviare a comprovati fallimenti del mercato che impediscono lo svolgimento del programma in questione, non dovrebbe escludere gli investimenti privati e dovrebbe avere un effetto di incentivazione tale da indurre un cambiamento nel comportamento del beneficiario.
- (31) Al fine di conseguire i suoi obiettivi di aumentare il potenziale innovativo dell'industria, in particolare delle PMI, contribuire a ridurre il divario di competenze specifiche, sostenere l'incremento del capitale umano e di conoscenze e rafforzare le capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, l'impresa comune dovrebbe sostenere la creazione, e in particolare la messa in rete e il coordinamento, in tutti gli Stati partecipanti, di centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni. Tali centri di competenza dovrebbero fornire servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico all'industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni, su loro richiesta. Essi dovrebbero in primo luogo promuovere e consentire l'accesso all'ecosistema per l'innovazione in materia di calcolo ad alte prestazioni, facilitare l'accesso ai supercomputer e ai computer quantistici, far fronte alle notevoli carenze di esperti tecnici qualificati tramite attività di sensibilizzazione, formazione e comunicazione, e avviare attività di messa in rete con i portatori di interessi e altri centri di competenza al fine di promuovere innovazioni più ampie, ad esempio scambiando e promuovendo le migliori prassi su casi d'uso o esperienze di applicazione, condividendo esperienze e strutture formative, facilitando il co-sviluppo e lo scambio di codici paralleli o sostenendo la condivisione di applicazioni e strumenti innovativi per utenti pubblici e privati, in particolare le PMI.

- (32) L'impresa comune dovrebbe fornire un quadro orientato alla domanda e all'utente e consentire un approccio di co-progettazione per l'acquisizione nell'Unione di un'infrastruttura di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico federata, sicura, iperconnessa e di livello mondiale, al fine di dotare gli utenti delle risorse di calcolo strategiche di cui hanno bisogno per sviluppare soluzioni nuove e innovative e risolvere problemi in ambito sociale, ambientale, economico e di sicurezza. A tal fine, l'impresa comune dovrebbe contribuire all'acquisizione di supercomputer di livello mondiale. I supercomputer dell'impresa comune, compresi i computer quantistici, dovrebbero essere installati in uno Stato partecipante che è uno Stato membro.
- (32 bis) Ai fini di un'attuazione efficace sotto il profilo dei costi della missione dell'impresa comune di elaborare, implementare, ampliare e mantenere nell'Unione un ecosistema di supercalcolo di livello mondiale, EuroHPC dovrebbe cogliere l'opportunità di adeguare i supercomputer di sua proprietà, ove del caso. Gli adeguamenti dovrebbero pertanto portare a un prolungamento del ciclo di vita dei supercomputer, aumentare le prestazioni operative o fornire nuove funzionalità per far fronte all'evoluzione delle esigenze degli utenti. Al fine di potenziare i suoi supercomputer, EuroHPC dovrebbe poter lanciare un invito a manifestare interesse nell'ambito del pilastro infrastrutture. Gli inviti dovrebbero definire le condizioni specifiche di ammissibilità da applicare a un soggetto ospitante che già ospita un supercomputer EuroHPC.
- (33) L'impresa comune dovrebbe iperconnettere tutti i supercomputer e le infrastrutture di dati di cui sarà proprietaria o comproprietaria mediante tecnologie di rete all'avanguardia, rendendoli ampiamente accessibili in tutta l'Unione, e dovrebbe interconnettere e federare la propria infrastruttura di dati di supercalcolo e di calcolo quantistico, nonché le infrastrutture di calcolo nazionali, regionali e di altro tipo mediante una piattaforma comune. L'impresa comune dovrebbe inoltre garantire l'interconnessione delle infrastrutture di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico federate e sicure con gli spazi comuni europei di dati, compreso il cloud europeo per la scienza aperta, e con le infrastrutture cloud federate e sicure annunciate nella comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Una strategia europea per i dati", al fine di fornire servizi senza soluzione di continuità a una vasta gamma di utenti pubblici e privati in tutta Europa.

- (34) Orizzonte Europa e il programma Europa digitale dovrebbero contribuire, rispettivamente, a colmare il divario in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione e a implementare un'ampia gamma di capacità di supercalcolo promuovendo sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE +), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché con il dispositivo per la ripresa e la resilienza. L'impresa comune dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con tali fondi, che possano contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale.
- (35) L'impresa comune dovrebbe fornire agli Stati partecipanti che sono Stati membri un quadro favorevole all'utilizzo dei loro contributi finanziari nel quadro dei programmi cofinanziati dal FESR, dal FSE +, dal FEAMP e dal FEASR per l'acquisizione e l'interconnessione di infrastrutture di dati e di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico. L'uso di tali contributi finanziari nelle attività dell'impresa comune è essenziale per lo sviluppo, nell'Unione, di un'infrastruttura di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, integrata, federata, sicura, iperconnessa e di livello mondiale, poiché i vantaggi di tale infrastruttura si estendono ben oltre gli utenti degli Stati membri. Se gli Stati membri decidono di utilizzare i suddetti contributi finanziari per le attività dell'impresa comune, tali contributi dovrebbero essere considerati contributi nazionali degli Stati partecipanti che sono Stati membri al bilancio dell'impresa comune, a condizione che siano rispettati l'articolo 106 e le altre disposizioni applicabili del regolamento recante le disposizioni comuni e dei regolamenti specifici di ciascun fondo.

- (35 bis) L'impresa comune può agevolare l'utilizzo di fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati partecipanti che sono Stati membri dell'Unione europea. I fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza possono integrare le azioni finanziate dall'impresa comune, a condizione che il sostegno nell'ambito di tale dispositivo sia supplementare rispetto a quello fornito dai fondi dell'Unione dell'impresa comune e non copra lo stesso costo. L'utilizzo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non dovrebbe essere contabilizzato come contributo nazionale al bilancio dell'impresa comune, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture di dati e servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico, nonché i progetti in materia di tecnologia, applicazioni e sviluppo delle competenze.
- (36) Il contributo dell'Unione a titolo dei fondi del programma Europa digitale dovrebbe coprire in parte i costi di acquisizione dei supercomputer di fascia alta, dei computer quantistici, dei supercomputer di livello industriale e dei supercomputer di fascia media, al fine di allinearsi all'obiettivo dell'impresa comune di contribuire alla messa in comune delle risorse per dotare l'Unione di supercomputer e computer quantistici di altissimo livello. I costi complementari di tali supercomputer e computer quantistici dovrebbero essere coperti dagli Stati partecipanti o da membri del settore privato o da consorzi di partner privati. La quota del tempo di accesso dell'Unione a tali supercomputer o computer quantistici dovrebbe essere direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione per l'acquisizione di tali supercomputer e computer quantistici e non dovrebbe superare il 50 % del tempo totale di accesso a tali supercomputer o computer quantistici.

- (37) L'impresa comune dovrebbe essere proprietaria dei supercomputer e dei computer quantistici di fascia alta che ha acquisito. La gestione di ciascun supercomputer o computer quantistico di fascia alta dovrebbe essere affidata a un soggetto ospitante. Il soggetto ospitante dovrebbe poter rappresentare un singolo Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante di Stati partecipanti. Il soggetto ospitante dovrebbe essere nella posizione di fornire una stima accurata dei costi operativi del supercomputer e di verificarli, garantendo ad esempio una separazione funzionale e, nella misura del possibile, una separazione fisica tra i supercomputer o i computer quantistici di fascia alta dell'impresa comune ed eventuali sistemi di calcolo, nazionali o regionali, che gestisce. Il soggetto ospitante dovrebbe essere selezionato dal consiglio di direzione dell'impresa comune ("consiglio di direzione") a seguito di un invito a manifestare interesse valutato da esperti indipendenti. Una volta selezionato il soggetto ospitante, lo Stato partecipante in cui esso è stabilito o il consorzio ospitante dovrebbe poter decidere di invitare altri Stati partecipanti ad aderire e a contribuire al finanziamento del supercomputer o del computer quantistico di fascia alta che sarà installato presso il soggetto ospitante selezionato. Se ulteriori Stati partecipanti aderiscono al consorzio ospitante selezionato, ciò non dovrebbe pregiudicare il tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer. I contributi degli Stati partecipanti a un consorzio ospitante al supercomputer o al computer quantistico di fascia alta dovrebbero essere tradotti in quote di tempo di accesso a tale supercomputer o computer quantistico. Gli Stati partecipanti dovrebbero concordare tra loro la ripartizione della loro quota di tempo di accesso al supercomputer o al computer quantistico.
- (38) L'impresa comune dovrebbe rimanere proprietaria dei supercomputer o dei computer quantistici che acquisisce, fino al loro ammortamento. L'impresa comune dovrebbe poter trasferire tale proprietà al soggetto ospitante in vista della dismissione, dell'eliminazione o di qualsiasi altro uso. Quando la proprietà è trasferita al soggetto ospitante o in caso di scioglimento dell'impresa comune, il soggetto ospitante dovrebbe rimborsare all'impresa comune il valore residuo del supercomputer o del computer quantistico.

- (39) L'impresa comune dovrebbe acquisire i supercomputer di fascia media congiuntamente agli Stati partecipanti. La gestione di ciascun supercomputer di fascia media dovrebbe essere affidata a un soggetto ospitante. Il soggetto ospitante dovrebbe poter rappresentare un singolo Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante di Stati partecipanti. L'impresa comune dovrebbe detenere la parte corrispondente alla quota del contributo finanziario dell'Unione per i costi di acquisizione provenienti dai fondi del programma Europa digitale. Il soggetto ospitante dovrebbe essere selezionato dal consiglio di direzione a seguito di un invito a manifestare interesse valutato da esperti indipendenti. La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer di fascia media dovrebbe essere direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione a titolo dei fondi del programma Europa digitale al costo di acquisizione di tale supercomputer di fascia media. L'impresa comune dovrebbe poter trasferire la proprietà al soggetto ospitante in caso di scioglimento dell'impresa. Il soggetto ospitante dovrebbe rimborsare all'impresa comune il valore residuo del supercomputer.
- (39 bis) Per promuovere una distribuzione equa ed equilibrata in tutta l'Unione dei supercomputer EuroHPC e lo sviluppo di un approccio basato su ecosistemi di infrastrutture federate, gli inviti a manifestare interesse relativi a un supercomputer EuroHPC dovrebbero definire le condizioni di ammissibilità da applicare a uno Stato partecipante che ospita già un supercomputer EuroHPC.

- (40) L'impresa comune dovrebbe poter acquisire supercomputer di livello industriale insieme a un consorzio di partner privati. La gestione di ciascun supercomputer di questo tipo dovrebbe essere affidata a un soggetto ospitante esistente. Il soggetto ospitante dovrebbe essere in grado di associarsi al consorzio di partner privati per l'acquisizione e la gestione di tale supercomputer. L'impresa comune dovrebbe detenere la parte corrispondente alla quota del contributo finanziario dell'Unione per i costi di acquisizione provenienti dai fondi del programma Europa digitale. Il soggetto ospitante e il consorzio di partner privati ad esso associati dovrebbero essere selezionati dal consiglio di direzione a seguito di un invito a manifestare interesse valutato da esperti indipendenti. La quota del tempo di accesso dell'Unione a tale supercomputer dovrebbe essere direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione a titolo dei fondi del programma Europa digitale al costo di acquisizione di tale supercomputer di livello industriale. L'impresa comune dovrebbe poter concludere un accordo con il consorzio di partner privati per vendere tale supercomputer a un altro soggetto o per dismetterlo. In alternativa l'impresa comune dovrebbe poter trasferire la proprietà di tale supercomputer al consorzio di partner privati. In tal caso, o in caso di scioglimento dell'impresa comune, il consorzio di partner privati dovrebbe rimborsare all'impresa comune il valore residuo della quota dell'Unione di tale supercomputer. Qualora l'impresa comune e il consorzio di partner privati decidano di procedere alla dismissione del supercomputer dopo il suo ammortamento completo, tali costi dovrebbero essere coperti dal consorzio di partner privati.
- (41) Per i supercomputer di livello industriale l'impresa comune dovrebbe tenere conto delle esigenze specifiche degli utenti industriali, ad esempio le procedure di accesso, la qualità e il tipo di servizi, la protezione dei dati, la protezione dell'innovazione industriale e della proprietà intellettuale, l'usabilità, la fiducia e altri requisiti in materia di riservatezza e sicurezza.

- (42) La progettazione e la gestione dei supercomputer che ricevono un sostegno dall'impresa comune dovrebbero tenere conto dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, utilizzando ad esempio tecnologie a basso consumo e tecniche dinamiche di risparmio energetico e di riutilizzo come il raffreddamento avanzato e il riciclaggio del calore.
- (43) I supercomputer dell'impresa comune dovrebbero essere usati principalmente per applicazioni civili destinate a utenti pubblici e privati residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese associato al programma Europa digitale e a Orizzonte Europa, comprese le applicazioni nell'ambito della cibersicurezza che potrebbero essere a duplice uso. Agli utenti dovrebbe essere concessa la quota del tempo di accesso dell'Unione in conformità alle regole di accesso definite dal consiglio di direzione. L'uso di tali supercomputer dovrebbe inoltre rispettare gli accordi internazionali conclusi dall'Unione.

- (44) L'assegnazione del tempo di accesso ai supercomputer dell'impresa comune dovrebbe essere gratuita per gli utenti pubblici. Dovrebbe inoltre essere gratuita per gli utenti privati per le applicazioni relative ad attività di ricerca e innovazione finanziate da Orizzonte Europa o dal programma Europa digitale, e per le attività private di innovazione delle PMI, ove opportuno. Tale assegnazione del tempo di accesso ai supercomputer dovrebbe in primo luogo essere basata su inviti aperti a manifestare interesse lanciati dall'impresa comune e valutati da esperti indipendenti. Ad eccezione degli utenti delle PMI che intraprendono attività private di innovazione, tutti gli utenti che beneficiano di un tempo di accesso gratuito ai supercomputer dell'impresa comune dovrebbero adottare un approccio di tipo "scienza aperta" e diffondere le conoscenze acquisite grazie a tale accesso, conformemente al regolamento relativo a Orizzonte Europa. L'assegnazione agli utenti del tempo di accesso destinato ad attività economiche diverse dalle attività private di innovazione delle PMI (che si confrontano con particolari fallimenti del mercato) dovrebbe essere effettuata a pagamento in base all'utilizzo effettivo (principio "pay-per-use") e secondo i prezzi di mercato. L'assegnazione del tempo di accesso per tali attività economiche dovrebbe essere consentita ma limitata e il livello delle tariffe da versare dovrebbe essere stabilito dal consiglio di direzione. I diritti di accesso dovrebbero essere assegnati in maniera trasparente. Il consiglio di direzione dovrebbe definire norme specifiche per concedere, ove opportuno, tempo di accesso gratuito senza invito a manifestare interesse a iniziative ritenute strategiche per l'Unione. Tra gli esempi rappresentativi di iniziative strategiche dell'Unione figurano: "Destination Earth", l'iniziativa faro "Human Brain Project", l'iniziativa "1+ Million Genomes" e gli spazi comuni europei di dati che operano in settori di interesse pubblico, in particolare lo spazio di dati sanitari, i centri di eccellenza e di competenza per il calcolo ad alte prestazioni, i poli dell'innovazione digitale, ecc. Su richiesta dell'Unione, l'impresa comune dovrebbe concedere tempo di accesso diretto, su base temporanea o permanente, alle iniziative strategiche e alle piattaforme di applicazione esistenti o future che ritiene essenziali per fornire servizi sanitari o altri servizi di sostegno di emergenza fondamentali per il bene pubblico, nelle situazioni di gestione delle emergenze e delle crisi, o nei casi in cui l'Unione lo consideri fondamentale per la sua sicurezza e difesa. L'impresa comune dovrebbe essere autorizzata a esercitare alcune attività economiche limitate per fini commerciali. L'accesso dovrebbe essere concesso agli utenti residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro dell'UE o in un paese associato al programma Europa digitale e a Orizzonte Europa. I diritti di accesso dovrebbero essere uguali per tutti gli utenti e assegnati in maniera trasparente. Il consiglio di direzione dovrebbe definire e monitorare i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione per ciascun supercomputer.

- (45) L'accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer a petascale e precursori dell'esascale acquisiti dall'impresa comune istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio dovrebbe continuare ad essere concesso agli utenti stabiliti nell'Unione o in un paese associato a Orizzonte 2020.
- (46) I supercomputer dell'impresa comune dovrebbero essere gestiti e utilizzati conformemente al regolamento (UE) 2016/679⁵ e alle direttive 2002/58/CE⁶ e (UE) 2016/943⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (47) La governance dell'impresa comune dovrebbe essere garantita da due organi: un consiglio di direzione e un consiglio consultivo scientifico e industriale. Il consiglio di direzione dovrebbe essere composto da rappresentanti dell'Unione e degli Stati partecipanti. Il consiglio di direzione dovrebbe essere responsabile della politica strategica e delle decisioni di finanziamento relative alle attività, comprese tutte le attività in materia di appalti pubblici, dell'impresa comune. Il consiglio consultivo scientifico e industriale dovrebbe includere i rappresentanti del mondo accademico e dell'industria in quanto utenti e fornitori di tecnologia. Dovrebbe fornire consulenza indipendente al consiglio di direzione in merito all'agenda strategica di ricerca e innovazione, all'acquisizione e alla gestione dei supercomputer di proprietà dell'impresa comune, al programma di attività di sviluppo e ampliamento delle capacità e al programma di attività di federazione, connettività e cooperazione internazionale.

⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁶ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

⁷ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

- (48) Per i compiti amministrativi generali dell'impresa comune, i diritti di voto degli Stati partecipanti dovrebbero essere equamente ripartiti tra di essi. Per i compiti corrispondenti alla predisposizione della parte del programma di lavoro relativa all'acquisizione dei supercomputer e dei computer quantistici, alla selezione del soggetto ospitante, alle attività di federazione e connettività e alle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune, i diritti di voto degli Stati partecipanti che sono Stati membri dovrebbero basarsi sul principio della maggioranza qualificata. Gli Stati partecipanti che sono paesi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale e al meccanismo per collegare l'Europa dovrebbero inoltre avere diritto di voto per le rispettive attività sostenute con dotazioni di bilancio a titolo di ciascuno di tali programmi. Per i compiti corrispondenti all'acquisizione e alla gestione dei supercomputer e dei computer quantistici, solo gli Stati partecipanti e l'Unione, che contribuiscono con risorse a tali compiti, dovrebbero avere diritto di voto.
- (49) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle pertinenti norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le disposizioni applicabili all'impresa comune che disciplinano l'avvio di una procedura di appalto pubblico dovrebbero essere contemplate dal suo regolamento finanziario.
- (50) Per promuovere un ecosistema europeo innovativo, competitivo e di riconosciuta eccellenza in tutta Europa per il calcolo ad alte prestazioni e il calcolo quantistico, l'impresa comune dovrebbe avvalersi in modo appropriato di appalti e sovvenzioni, compresi appalti congiunti, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative. L'obiettivo è creare collegamenti tra le tecnologie sviluppate principalmente nell'Unione, la co-progettazione con gli utenti e l'acquisizione di pionieristici sistemi di supercalcolo e calcolo quantistico di livello mondiale.

- (51) Nel valutare l'impatto complessivo dell'impresa comune, andrebbero presi in considerazione gli investimenti in azioni indirette dei membri del settore privato, come contributi in natura corrispondenti ai costi ammissibili da essi sostenuti per l'attuazione di azioni, al netto dei contributi dell'impresa comune, degli Stati partecipanti o di qualsiasi altro contributo dell'Unione a tali costi. Nel valutare l'impatto complessivo dell'impresa comune, andrebbero presi in considerazione gli investimenti in altre azioni dei membri del settore privato, come contributi in natura corrispondenti ai costi ammissibili da essi sostenuti per l'attuazione di azioni, al netto dei contributi dell'impresa comune, degli Stati partecipanti o di qualsiasi altro contributo dell'Unione a tali costi.
- (52) Al fine di mantenere condizioni di parità per tutte le imprese attive nel mercato interno, è opportuno che i finanziamenti dai programmi dell'Unione siano coerenti con i principi sugli aiuti di Stato, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica e prevenire distorsioni del mercato quali l'esclusione dei finanziamenti privati, la creazione di strutture di mercato inefficaci, la preservazione di aziende inefficienti o la creazione di una cultura di dipendenza dagli aiuti.
- (53) La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa. L'impresa comune dovrebbe altresì assicurare un'applicazione coerente di tali norme, sulla base delle misure adottate dalla Commissione in materia. Al fine di garantire un adeguato cofinanziamento delle azioni indirette da parte degli Stati partecipanti, in conformità al regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa, gli Stati partecipanti dovrebbero contribuire con un importo almeno pari al rimborso erogato dall'impresa comune per i costi ammissibili sostenuti dai beneficiari in tali azioni. A tal fine, il consiglio di direzione dovrebbe fissare i tassi massimi di finanziamento stabiliti nel programma di lavoro annuale dell'impresa comune in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa.

- (53 bis) Al fine di garantire il giusto equilibrio della partecipazione delle parti interessate alle azioni finanziate dall'impresa comune EuroHPC, è necessaria una deroga all'articolo 30 del regolamento (UE) xx/2021 che istituisce Orizzonte Europa per consentire una differenziazione dei tassi di rimborso a seconda del tipo di partecipante, segnatamente le piccole e medie imprese (PMI), e del tipo di azione, da applicare invariabilmente all'insieme dei beneficiari di tutti gli Stati partecipanti. Per le attività finanziate nell'ambito del programma Europa digitale, l'impresa comune EuroHPC dovrebbe consentire che i tassi di rimborso a seconda del tipo di partecipante, segnatamente le PMI, e del tipo di azione siano applicati invariabilmente all'insieme dei beneficiari di tutti gli Stati partecipanti.
- (54) L'erogazione di sostegno finanziario alle attività nell'ambito del programma Europa digitale dovrebbe essere conforme alle norme del regolamento (UE) xxx che istituisce il programma Europa digitale. In particolare, per quanto riguarda le informazioni classificate, occorre che le azioni finanziate nell'ambito del programma Europa digitale siano conformi all'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (55) L'erogazione di sostegno finanziario alle attività nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa dovrebbe essere conforme alle norme del regolamento (UE) xxx che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa.
- (55 bis) I beneficiari di paesi associati che sono Stati partecipanti dovrebbero essere ammessi a partecipare alle azioni solo se uno Stato partecipante è un paese associato ai programmi relativi a tale azione.
- (56) È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune siano tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se opportuno, l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie conformi al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

- (57) L'impresa comune dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione, presso il grande pubblico. Il regolamento interno degli organi dell'impresa comune dovrebbe essere reso pubblico.
- (58) A fini di semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e la produzione di una quantità sproporzionata di documenti e relazioni.
- (61) È opportuno che il revisore contabile interno della Commissione eserciti nei confronti dell'impresa comune le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.
- (62) La Commissione, l'impresa comune, la Corte dei conti, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO) dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni necessarie e ai locali per condurre audit e indagini concernenti le sovvenzioni, gli appalti e gli accordi firmati dall'impresa comune.
- (63) Tutti gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d'appalto a norma del presente regolamento dovrebbero tenere conto della durata di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale e del meccanismo per collegare l'Europa, a seconda dei casi, salvo casi debitamente giustificati. Le procedure di appalto per l'acquisizione dei supercomputer e dei computer quantistici dell'impresa comune dovrebbero svolgersi secondo le disposizioni applicabili del programma Europa digitale. L'impresa comune dovrebbe essere in grado di pubblicare inviti a presentare proposte o bandi di gara d'appalto entro il 31 dicembre 2028, in casi debitamente giustificati connessi alla disponibilità di bilancio residuo derivante dal QFP 2021-2027.
- (64) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia e una valutazione finale dell'impresa comune con l'assistenza di esperti indipendenti. In uno spirito di trasparenza, la pertinente relazione degli esperti indipendenti dovrebbe essere resa pubblica in conformità alle norme applicabili.

(65) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il rafforzamento delle capacità di ricerca e innovazione, l'elaborazione di attività di sviluppo e ampliamento delle capacità di supercalcolo, la federazione, la connettività, la cooperazione internazionale e l'acquisizione di supercomputer di livello mondiale e l'accesso all'infrastruttura di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico in tutta l'Unione mediante un'impresa comune, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione a motivo della necessità di evitare inutili sovrapposizioni, di mantenere una massa critica e di garantire l'utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione

- 1) Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa relativa al calcolo ad alte prestazioni europeo, è istituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ("impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo", "impresa comune") per un periodo fino al 31 dicembre 2033.
- 2) Per tener conto della validità del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione (Orizzonte Europa) istituito dal regolamento (UE) xxx, del programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) xxx e del meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento (UE) xxx, gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d'appalto a norma del presente regolamento sono pubblicati entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d'appalto possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2028.
- 3) L'impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno Stato membro essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
- 4) L'impresa comune ha sede a Lussemburgo.
- 5) Lo statuto dell'impresa comune ("statuto") è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "prova di accettazione": una prova effettuata per determinare se il supercomputer EuroHPC soddisfa i requisiti delle specifiche di sistema;
- 2) "tempo di accesso": il tempo di calcolo di un supercomputer messo a disposizione di un utente o gruppo di utenti per l'esecuzione dei loro programmi per computer;
- 3) "entità affiliata": qualsiasi soggetto giuridico come definito all'articolo 187, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
- 4) "centro di eccellenza" nel calcolo ad alte prestazioni (*High Performance Computing*, HPC): un progetto collaborativo selezionato con un invito a presentare proposte aperto e concorrenziale volto a promuovere l'uso delle future capacità di calcolo dalle prestazioni estreme che consentono alle comunità di utenti, in collaborazione con altri portatori di interessi nell'ambito dell'HPC, di adattare i codici paralleli esistenti a prestazioni a esascala e di scalabilità estrema;
- 5) "co-progettazione": un approccio collettivo che riunisce fornitori di tecnologia e utenti impegnati in un processo di progettazione collaborativa e iterativa per lo sviluppo di nuove tecnologie, applicazioni e sistemi;
- 7) "conflitto d'interessi": una situazione che coinvolge un agente finanziario o un'altra persona di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2018/1046;

- 8) "entità costitutiva": un'entità che costituisce un membro del settore privato dell'impresa comune, conformemente allo statuto di ciascun membro del settore privato;
- 9) "consorzio di partner privati": un'associazione di soggetti giuridici europei che si riuniscono al fine di acquisire congiuntamente con l'impresa comune EuroHPC un supercomputer di livello industriale; uno o più di questi partner privati possono anche far parte dei membri del settore privato dell'impresa comune;
- 10) "supercomputer EuroHPC": qualsiasi sistema di calcolo interamente di proprietà dell'impresa comune o in comproprietà con altri Stati partecipanti o con un consorzio di partner privati. Un supercomputer EuroHPC può essere un supercomputer classico (di fascia alta, di livello industriale o di fascia media), un computer ibrido classico-quantistico, un computer quantistico o un simulatore quantistico;
- 11) "esascala": un livello di prestazione in grado di eseguire 10¹⁸ operazioni al secondo (1 esaflop);
- 12) "supercomputer di fascia alta": un sistema di calcolo di livello mondiale sviluppato con la tecnologia più avanzata disponibile in un dato momento e che raggiunge livelli di prestazione almeno a esascala o superiori (ossia post-esascala) per applicazioni che affrontano problemi di maggiore complessità;
- 13) "consorzio ospitante": un gruppo di Stati partecipanti o un consorzio di partner privati che hanno accettato di contribuire all'acquisizione e alla gestione di un supercomputer EuroHPC, comprese le organizzazioni che rappresentano tali Stati partecipanti;
- 14) "soggetto ospitante": un soggetto giuridico che comprende le strutture necessarie ad accogliere e gestire un supercomputer EuroHPC e che è stabilito in uno Stato partecipante che è uno Stato membro;
- 15) "iperconnesso": dotato della capacità di comunicazione necessaria a trasferire dati a 10¹² bit al secondo (1 Terabit al secondo) o oltre;

- 16) "supercomputer di livello industriale": un supercomputer almeno di fascia media progettato specificamente per utenti industriali, con requisiti di sicurezza, riservatezza e integrità dei dati più rigorosi di quelli previsti per un uso scientifico;
- 17) "contributi in natura alle azioni indirette" finanziate da Orizzonte Europa: i contributi dello Stato partecipante o dei membri del settore privato dell'impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate, che consistono nei costi ammissibili da essi sostenuti nell'attuazione delle azioni indirette, al netto del contributo dell'impresa comune, degli Stati partecipanti all'impresa comune e di qualsiasi altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;
- 18) "contributi in natura alle azioni" finanziate dal programma Europa digitale o dal meccanismo per collegare l'Europa: i contributi dello Stato partecipante o dei membri del settore privato dell'impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate, che consistono nei costi ammissibili da essi sostenuti nell'attuazione di parte delle attività dell'impresa comune, al netto del contributo dell'impresa comune, degli Stati partecipanti all'impresa comune e di qualsiasi altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;
- 19) "supercomputer di fascia media": un supercomputer di livello mondiale con un livello di prestazione di al massimo un ordine di grandezza inferiore rispetto a quello di un supercomputer di fascia alta;
- 20) "centro nazionale di competenza per il calcolo ad alte prestazioni": un soggetto giuridico, o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato partecipante, associato a un centro nazionale di supercalcolo di tale Stato partecipante che fornisce, su richiesta, agli utenti dell'industria, comprese le PMI, del mondo accademico e delle pubbliche amministrazioni l'accesso ai supercomputer e ai più recenti servizi, strumenti, applicazioni e tecnologie di calcolo ad alte prestazioni e che offre competenze, abilità, formazione, messa in rete e promozione;
- 21) "Stato osservatore": un paese ammissibile a partecipare alle azioni dell'impresa comune finanziate da Orizzonte Europa o dal programma Europa digitale, che non è uno Stato partecipante;

- 22) "Stato partecipante": un paese che è membro dell'impresa comune;
- 23) "livello di prestazione": il numero di operazioni in virgola mobile al secondo (floating point operations per second, flops) che un supercomputer può eseguire;
- 24) "membro del settore privato": qualsiasi membro dell'impresa comune diverso dall'Unione o dagli Stati partecipanti;
- 25) "computer quantistico": un dispositivo di calcolo che sfrutta le leggi della meccanica quantistica per risolvere determinati compiti particolari utilizzando quindi meno risorse computazionali rispetto ai computer classici;
- 26) "simulatore quantistico": un dispositivo quantistico altamente controllabile che consente di conoscere le proprietà di sistemi quantistici complessi o di risolvere specifici problemi di calcolo inaccessibili ai computer classici;
- 27) "sicurezza della catena di approvvigionamento" di un supercomputer EuroHPC: le misure da adottare nella selezione di qualsiasi fornitore di tale supercomputer al fine di garantire la disponibilità di componenti, tecnologie, sistemi e know-how necessari per l'acquisizione e la gestione del supercomputer; ciò comprende misure volte ad attenuare i rischi connessi a eventuali interruzioni nell'approvvigionamento di tali componenti, tecnologie e sistemi, comprese variazioni di prezzo o prestazioni inferiori o fonti alternative di approvvigionamento. La sicurezza della catena di approvvigionamento copre l'intero ciclo di vita del supercomputer EuroHPC;
- 28) "agenda strategica di ricerca e innovazione": il documento relativo alla durata di Orizzonte Europa, che individua le priorità chiave e le tecnologie e innovazioni essenziali necessarie per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune;
- 28 bis) "programma strategico pluriennale": un documento che definisce una strategia per tutte le attività dell'impresa comune;

- 29) "supercalcolo": il calcolo a livelli di prestazione che richiedono l'integrazione massiccia di singoli elementi di calcolo, compresi i componenti quantistici, per risolvere problemi che non possono essere gestiti dai sistemi di calcolo standard;
- 30) "costo totale di proprietà" di un supercomputer EuroHPC: i costi di acquisizione più i costi operativi, inclusa la manutenzione, fino al trasferimento della proprietà del supercomputer al soggetto ospitante o alla vendita o alla dismissione del supercomputer senza trasferimento della proprietà;
- 31) "programma di lavoro": il documento di cui all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa o, se opportuno, il documento che funge anche da programma di lavoro di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) xxx che istituisce il programma Europa digitale, o all'articolo 19 del regolamento (UE) xxx che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa.

Articolo 3

Missione e obiettivi

- 1) La missione dell'impresa comune è quella di elaborare, implementare, ampliare e mantenere nell'Unione un ecosistema di livello mondiale, federato, sicuro e iperconnesso di infrastrutture di dati, servizi, calcolo quantistico e supercalcolo; sostenere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di supercalcolo innovativi e competitivi orientati alla domanda e agli utenti, basati su una catena di approvvigionamento che garantisca componenti, tecnologie e conoscenze, limitando il rischio di interruzioni, e lo sviluppo di un'ampia gamma di applicazioni ottimizzate per tali sistemi; ampliare l'uso di tale infrastruttura di supercalcolo a un gran numero di utenti pubblici e privati e sostenere la duplice transizione e lo sviluppo di competenze chiave per la scienza e l'industria europee.

2) L'impresa comune persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) contribuire all'attuazione del regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa, in particolare dell'articolo 3, affinché gli investimenti dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione abbiano un impatto scientifico, economico, ambientale, tecnologico e sociale, in modo da rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione, realizzare le priorità strategiche dell'Unione, contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell'UE e ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile, seguendo i principi dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi;
- b) sviluppare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento con altri partenariati europei, anche attraverso inviti congiunti, nonché cercare sinergie con le attività e i programmi pertinenti a livello unionale, nazionale e regionale, in particolare con quelli che sostengono l'implementazione di soluzioni innovative, l'istruzione e lo sviluppo regionale, se opportuno;
- c) sviluppare, implementare, ampliare e mantenere nell'Unione un'infrastruttura di dati e di supercalcolo di livello mondiale, iperconnessa, integrata, orientata alla domanda e agli utenti;
- d) federare l'infrastruttura iperconnessa di dati e di supercalcolo e interconnetterla con gli spazi europei di dati e l'ecosistema cloud per fornire servizi di dati e di calcolo a un'ampia gamma di utenti pubblici e privati in Europa;
- d bis) promuovere l'eccellenza scientifica e sostenere l'adozione e l'uso sistematico dei risultati della ricerca e dell'innovazione generati nell'Unione;
- e) sviluppare e sostenere ulteriormente un ecosistema di dati e di supercalcolo altamente competitivo e innovativo ampiamente distribuito in Europa, che contribuisca alla leadership scientifica e digitale dell'Unione, e sia in grado di produrre autonomamente tecnologie e architetture di calcolo, integrandole in sistemi di calcolo all'avanguardia, e applicazioni avanzate ottimizzate per tali sistemi;

- f) ampliare l'uso dei servizi di supercalcolo e lo sviluppo di competenze chiave necessarie per la scienza e l'industria europee.
- 3) Nell'acquisire i supercomputer e nel sostenere lo sviluppo e l'adozione di tecnologie, sistemi e applicazioni di calcolo ad alte prestazioni, l'impresa comune contribuisce a tutelare gli interessi dell'Unione. L'impresa comune consente di adottare un approccio di co-progettazione per l'acquisizione di supercomputer di livello mondiale, salvaguardando nel contempo la sicurezza della catena di approvvigionamento delle tecnologie e dei sistemi acquisiti. Contribuisce all'autonomia strategica dell'Unione, sostiene lo sviluppo di tecnologie e applicazioni che rafforzano la catena di approvvigionamento europea per l'HPC e ne promuove l'integrazione nei sistemi di supercalcolo che rispondono a un gran numero di esigenze scientifiche, sociali, ambientali e industriali.

Articolo 4

Pilastri di attività

- 1) L'impresa comune attua la missione di cui all'articolo 3 in conformità ai seguenti pilastri di attività:
- a) il pilastro dell'amministrazione, che comprende le attività generali per il funzionamento e la gestione dell'impresa comune;
 - b) il pilastro delle infrastrutture, che comprende le attività per l'acquisizione, l'implementazione, l'adeguamento e la gestione dell'infrastruttura di dati, di supercalcolo e di calcolo quantistico sicura, iperconnessa e di livello mondiale, compresa la promozione dell'adozione e dell'uso sistematico dei risultati della ricerca e dell'innovazione generati nell'Unione;

- c) il pilastro della federazione dei servizi di supercalcolo, che comprende tutte le attività volte a fornire, a livello dell'UE, l'accesso a risorse e servizi di dati e di supercalcolo federati e sicuri in tutta Europa per la comunità scientifica e della ricerca, l'industria (comprese le PMI) e il settore pubblico, in particolare in cooperazione con il partenariato PRACE e la rete GÉANT. Le attività comprendono:
- i) il sostegno all'interconnessione delle risorse di dati, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico interamente o parzialmente di proprietà dell'impresa comune EuroHPC o messe a disposizione su base volontaria dagli Stati partecipanti;
 - ii) il sostegno all'interconnessione delle infrastrutture di dati, di supercalcolo e di calcolo quantistico con gli spazi comuni europei di dati e le infrastrutture cloud e di dati federate e sicure dell'Unione;
 - iii) il sostegno allo sviluppo, all'acquisizione e alla gestione di una piattaforma per la federazione senza soluzione di continuità e la fornitura sicura di infrastrutture di dati e di servizi di supercalcolo e di calcolo quantistico, istituendo uno sportello unico di accesso per qualsiasi servizio di dati o di supercalcolo gestito dall'impresa comune che fornisca a tutti gli utenti un punto di accesso unico;
- d) il pilastro della tecnologia, che comprende ambiziose attività di ricerca e innovazione volte a sviluppare in tutta Europa un ecosistema di supercalcolo innovativo, competitivo e di livello mondiale, che abbracci le tecnologie hardware e software e la loro integrazione nei sistemi di calcolo, coprendo l'intera catena del valore scientifica e industriale, al fine di contribuire all'autonomia strategica dell'Unione. Il pilastro pone inoltre l'accento sulle tecnologie di calcolo ad alte prestazioni efficienti sotto il profilo energetico, contribuendo alla sostenibilità ambientale. Le attività riguardano, tra l'altro:
- i) i microprocessori a basso consumo, i componenti di interconnessione, l'architettura di sistema e le tecnologie correlate quali nuovi algoritmi, codici software, strumenti e ambienti;

- ii) i paradigmi di calcolo emergenti e la loro integrazione nei sistemi di supercalcolo di punta attraverso un approccio di co-progettazione. Tali tecnologie sono collegate allo sviluppo, all'acquisizione e all'implementazione di supercomputer di fascia alta, compresi i computer quantistici, e di infrastrutture;
 - iii) le tecnologie e i sistemi per l'interconnessione e la gestione di sistemi di supercalcolo classici insieme ad altre tecnologie di calcolo spesso complementari, come il calcolo quantistico o altre tecnologie di calcolo emergenti, e il relativo funzionamento efficace;
 - iv) i nuovi algoritmi e le tecnologie software che offrono significativi aumenti delle prestazioni;
- e) il pilastro delle applicazioni, che comprende attività volte a conseguire e mantenere l'eccellenza europea nei codici e nelle applicazioni di dati e di calcolo essenziali per la scienza, l'industria (comprese le PMI) e il settore pubblico. Le attività riguardano, tra l'altro:
- i) le applicazioni, compresi i nuovi algoritmi e gli sviluppi di software per gli utenti pubblici e privati, che traggono beneficio dallo sfruttamento delle risorse e capacità dei supercomputer di fascia alta e della loro convergenza con tecnologie digitali avanzate quali l'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati ad alte prestazioni, le tecnologie cloud, ecc. attraverso la co-progettazione, lo sviluppo e l'ottimizzazione di applicazioni e codici abilitati al calcolo ad alte prestazioni per i mercati guida emergenti e su vasta scala;
 - ii) il sostegno, tra gli altri, ai centri di eccellenza per le applicazioni di calcolo ad alte prestazioni e per banchi di prova e impianti per dimostrazioni pilota su vasta scala basati sul calcolo ad alte prestazioni finalizzati ad applicazioni di big data e a servizi digitali avanzati in un'ampia gamma di settori scientifici, pubblici e industriali;

- f) il pilastro dell'ampliamento dell'uso e delle competenze, che mira a sviluppare le capacità e le competenze che promuovono l'eccellenza nell'utilizzo dei dati, del supercalcolo e del calcolo quantistico, tenendo conto delle sinergie con altri programmi e strumenti, in particolare il programma Europa digitale, ad ampliare l'uso scientifico e industriale delle risorse di supercalcolo e delle applicazioni di dati e a promuovere l'accesso e l'uso industriali delle infrastrutture di dati e di supercalcolo per l'innovazione adattata alle esigenze industriali; nonché a fornire all'Europa una comunità scientifica competente di punta e una forza lavoro qualificata per la leadership scientifica e la trasformazione digitale dell'industria e della pubblica amministrazione, compreso il sostegno e la messa in rete di centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni e di centri di eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni;
- g) la cooperazione internazionale: in linea con gli obiettivi di politica esterna e con gli impegni internazionali dell'Unione, definire, attuare e partecipare ad attività pertinenti alla promozione della collaborazione internazionale nel supercalcolo per risolvere le sfide scientifiche e sociali globali, promuovendo nel contempo la competitività dell'ecosistema europeo degli utenti e dell'approvvigionamento HPC.
- 2) Oltre alle attività elencate al paragrafo 1, all'impresa comune può essere affidata l'attuazione di compiti supplementari in caso di finanziamenti cumulativi, complementari o combinati tra programmi dell'Unione conformemente al pertinente programma di lavoro della Commissione.

Contributo finanziario dell'Unione

- 1) Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune, compresi gli stanziamenti SEE, ammonta a un massimo di 3 081 300 000 EUR, compresi 92 000 000 EUR per costi amministrativi, a condizione che tale importo sia affiancato dal contributo degli Stati partecipanti quantomeno di pari entità, ripartito come segue:
 - a) fino a 900 000 000 EUR da Orizzonte Europa;
 - b) fino a 1 981 300 000 EUR dal programma Europa digitale;
 - c) fino a 200 000 000 EUR dal meccanismo per collegare l'Europa.
- 2) Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 è versato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati a ciascun programma interessato.
- 3) All'impresa comune possono essere assegnati fondi supplementari dell'Unione a integrazione del contributo di cui al paragrafo 1 per sostenere i suoi pilastri di attività di cui all'articolo 4, eccetto quelli dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).
- 4) I contributi dei programmi dell'Unione corrispondenti ad attività supplementari affidate all'impresa comune in conformità al paragrafo 3 del presente articolo non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario massimo dell'Unione.
- 5) I paesi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale e al meccanismo per collegare l'Europa possono assegnare all'impresa comune fondi supplementari dell'Unione a integrazione del contributo di cui al paragrafo 1, conformemente agli accordi di associazione. Tali fondi supplementari dell'Unione non incidono sul contributo degli Stati partecipanti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, salvo diverso accordo degli stessi Stati partecipanti.

- 6) Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), è utilizzato per l'impresa comune al fine di fornire sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all'articolo 2 del regolamento relativo a Orizzonte Europa, corrispondenti alle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune.
- 7) Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), è utilizzato per lo sviluppo di capacità in tutta l'Unione, anche per l'acquisizione, l'adeguamento e la gestione di computer ad alte prestazioni, computer quantistici o simulatori quantistici, per la federazione dell'infrastruttura di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico e l'ampliamento del loro uso, nonché per lo sviluppo di competenze avanzate e attività di formazione.
- 8) Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera c), è utilizzato per l'interconnessione delle risorse di dati e di calcolo ad alte prestazioni e per la creazione di un'infrastruttura paneuropea integrata e iperconnessa di dati e di calcolo ad alte prestazioni.

Articolo 6

Altri contributi dell'Unione

I contributi provenienti da programmi dell'Unione diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che rientrano nel cofinanziamento da parte dell'Unione di un programma attuato da uno degli Stati partecipanti che è uno Stato membro, non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario massimo dell'Unione di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Contributi di membri diversi dall'Unione

- 1) Gli Stati partecipanti apportano un contributo complessivo commisurato al contributo dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli Stati partecipanti stabiliscono tra loro i contributi collettivi e le modalità della loro erogazione. Ciò non pregiudica la capacità di ciascuno Stato partecipante di definire il proprio contributo finanziario nazionale a norma dell'articolo 7 bis.
- 2) I membri del settore privato dell'impresa comune apportano – o provvedono affinché le loro entità costitutive e affiliate apportino – all'impresa comune contributi per almeno 900 000 000 EUR.
- 3) I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono costituiti dai contributi previsti all'articolo 15 dello statuto.
- 4) I contributi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera f), dello statuto possono essere forniti da ciascuno Stato partecipante ai beneficiari stabiliti in detto Stato partecipante. Gli Stati partecipanti possono integrare il contributo dell'impresa comune nei limiti del tasso massimo di rimborso applicabile di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa, all'articolo 14 del regolamento (UE) che istituisce il programma Europa digitale e all'articolo 14 del regolamento (UE) xxx relativo al meccanismo per collegare l'Europa. Detti contributi non pregiudicano le norme in materia di aiuti di Stato.
- 5) Entro il 31 gennaio di ogni anno i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione riferiscono al consiglio di direzione di cui all'articolo 15 dello statuto il valore dei contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo versati nel precedente esercizio finanziario.

- 6) Per la valutazione dei contributi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere da b) a f), dello statuto, i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dai soggetti interessati, le norme contabili applicabili nel paese in cui il soggetto è stabilito, le norme contabili internazionali e i principi internazionali d'informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato o dalle autorità di audit degli Stati partecipanti. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune in caso di dubbio sulla certificazione. Qualora permangano incertezze, il metodo di valutazione può essere sottoposto al controllo dell'impresa comune.
- 7) La Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune oppure avviare la procedura di scioglimento di cui all'articolo 24 dello statuto nei seguenti casi:
- a) se l'impresa comune non soddisfa le condizioni per ottenere il contributo dell'Unione, oppure
 - b) se i membri diversi dall'Unione, incluse le loro entità costitutive e affiliate non contribuiscono, contribuiscono solo parzialmente o non rispettano i termini per quanto riguarda il contributo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, o
 - c) a seguito delle valutazioni di cui all'articolo 22.

La decisione della Commissione di cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili sostenuti dai membri diversi dall'Unione prima della notifica della decisione all'impresa comune.

Gestione dei contributi degli Stati partecipanti

1. Ciascuno Stato partecipante assume un impegno indicativo per quanto riguarda l'importo dei propri contributi finanziari nazionali nelle azioni indirette all'impresa comune. Tale impegno è assunto ogni anno nei confronti dell'impresa comune, prima dell'adozione del programma di lavoro.

Oltre ai criteri di cui all'articolo 22 di Orizzonte Europa, all'articolo 18 del programma Europa digitale o all'articolo 11 del meccanismo per collegare l'Europa, il programma di lavoro può includere, in allegato, criteri di ammissibilità relativi alla partecipazione di soggetti giuridici nazionali.

Ciascuno Stato partecipante affida all'impresa comune la valutazione delle proposte conformemente alle regole di Orizzonte Europa.

La selezione delle proposte si basa sulla graduatoria fornita dal comitato di valutazione. Il consiglio di direzione può discostarsi da tale graduatoria in casi debitamente giustificati, come indicato nel programma di lavoro, per garantire la coerenza generale dell'approccio di portafoglio.

Ciascuno Stato partecipante ha il diritto di veto su tutte le questioni relative all'utilizzo dei propri contributi finanziari nazionali all'impresa comune per i richiedenti stabiliti in tali Stati partecipanti, sulla base delle priorità strategiche nazionali.

2. Ciascuno Stato partecipante conclude con l'impresa comune uno o più accordi amministrativi che definiscono il meccanismo di coordinamento per il pagamento e la comunicazione dei contributi ai richiedenti stabiliti in tale Stato partecipante. Tale accordo comprende il calendario, le condizioni dei pagamenti e gli obblighi in materia di comunicazioni e audit.

Ciascuno Stato partecipante si adopera per sincronizzare il proprio calendario dei pagamenti, le proprie relazioni e i propri audit con quelli dell'impresa comune, nonché per allineare le proprie regole in materia di ammissibilità dei costi alle regole di Orizzonte Europa.

3. Nell'accordo di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato partecipante può affidare all'impresa comune il versamento del proprio contributo ai beneficiari. Dopo la selezione delle proposte, lo Stato partecipante impegna l'importo necessario per i pagamenti. Le autorità di audit dello Stato partecipante possono sottoporre ad audit i rispettivi contributi nazionali.

Articolo 8

Soggetto ospitante

- 1) I supercomputer EuroHPC sono ubicati in Stati partecipanti che sono Stati membri. Se uno Stato partecipante ospita già un supercomputer EuroHPC che è un supercomputer di fascia alta o media, non è autorizzato a partecipare a un nuovo invito a manifestare interesse per la nuova generazione di tali supercomputer prima di almeno cinque anni dalla data di selezione successiva a un precedente invito a manifestare interesse. In caso di acquisizione di computer quantistici e di simulatori quantistici o di adeguamento di un supercomputer EuroHPC con acceleratori quantistici, il periodo si riduce a due anni.
- 2) Per i supercomputer EuroHPC di cui agli articoli 10, 11 e 13 del presente regolamento, il soggetto ospitante può rappresentare uno Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante. Il soggetto ospitante e le autorità competenti dello Stato partecipante o degli Stati partecipanti in un consorzio ospitante concludono un accordo a tal fine.
- 3) L'impresa comune affida a un soggetto ospitante la gestione di ogni singolo supercomputer EuroHPC interamente di proprietà dell'impresa comune o di proprietà congiunta in conformità agli articoli 10, 11 e 13 del presente regolamento.
- 4) I soggetti ospitanti di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono selezionati conformemente al paragrafo 5 del presente articolo e al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

- 5) A seguito di un invito a manifestare interesse, il soggetto ospitante di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il corrispondente Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o il corrispondente consorzio ospitante sono selezionati dal consiglio di direzione tramite una procedura equa e trasparente basata, tra l'altro, sui seguenti criteri:
- a) la conformità alle specifiche generali di sistema definite nell'invito a manifestare interesse;
 - b) il costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC, compresa una stima accurata e un metodo di verifica dei costi operativi di tale supercomputer durante il suo ciclo di vita;
 - c) l'esperienza del soggetto ospitante nell'installazione e nella gestione di sistemi analoghi;
 - d) la qualità delle infrastrutture fisiche e informatiche della struttura ospitante e la sua sicurezza e connettività con il resto dell'Unione;
 - e) la qualità del servizio agli utenti, segnatamente la capacità di rispettare l'accordo sul livello dei servizi fornito tra i documenti di cui è corredata la procedura di selezione;
 - f) la consegna di un appropriato documento giustificativo attestante l'impegno dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante o delle autorità competenti degli Stati partecipanti al consorzio ospitante a sostenere la quota del costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC non coperta dal contributo dell'Unione di cui all'articolo 5 o da qualsiasi altro contributo dell'Unione di cui all'articolo 6, fino al momento del trasferimento della proprietà dall'impresa comune a tale soggetto ospitante o fino al momento della vendita o della dismissione del supercomputer nel caso in cui non vi sia trasferimento della proprietà.

- 6) Per i supercomputer EuroHPC di livello industriale di cui all'articolo 12, il soggetto ospitante conclude un accordo con un consorzio di partner privati per la preparazione dell'acquisizione e la gestione di tali supercomputer o di partizioni di supercomputer EuroHPC.
- a) L'impresa comune affida al soggetto ospitante la gestione di ciascun supercomputer EuroHPC di livello industriale di cui è comproprietaria conformemente all'articolo 12.
 - b) I soggetti ospitanti sono selezionati conformemente al paragrafo 5 del presente articolo e al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 17 del presente regolamento.
 - c) A seguito di un invito a manifestare interesse, il soggetto ospitante e il consorzio di partner privati ad esso associato sono selezionati dal consiglio di direzione mediante una procedura equa e trasparente basata, tra l'altro, sui criteri di cui al paragrafo 5, lettere da a) ad e), del presente articolo e sul seguente criterio supplementare:

la consegna di un appropriato documento giustificativo attestante l'impegno del consorzio di partner privati a sostenere la quota del costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC non coperta dal contributo dell'Unione di cui all'articolo 5 o da qualsiasi altro contributo dell'Unione di cui all'articolo 6.
- 7) Il soggetto ospitante selezionato può decidere di invitare altri Stati partecipanti o un consorzio di partner privati a unirsi al consorzio ospitante, previo accordo della Commissione europea. Il contributo finanziario o in natura o qualsiasi altro impegno degli Stati partecipanti o dei membri del settore privato che si uniscono non incide sul contributo finanziario dell'Unione né sui diritti di proprietà corrispondenti e sulla percentuale di tempo di accesso assegnata all'Unione in relazione al supercomputer EuroHPC di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13.

Convenzione di accoglienza

- 1) L'impresa comune conclude una convenzione di accoglienza con ciascun soggetto ospitante selezionato prima di avviare la procedura di acquisizione dei supercomputer EuroHPC.
- 2) La convenzione di accoglienza definisce, in particolare, i seguenti elementi relativi ai supercomputer EuroHPC:
 - a) i diritti e gli obblighi durante la procedura di acquisizione dei supercomputer, comprese le prove di accettazione dei supercomputer;
 - b) le condizioni delle responsabilità per la gestione del supercomputer;
 - c) la qualità del servizio offerto agli utenti del supercomputer nella gestione dello stesso, come indicato nell'accordo sul livello dei servizi;
 - d) i piani concernenti l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale del supercomputer;
 - e) le condizioni di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione al supercomputer, secondo quanto deciso dal consiglio di direzione, a norma dell'articolo 15;
 - f) le modalità di contabilizzazione dei tempi di accesso;
 - g) la quota del costo totale di proprietà che il soggetto ospitante fa in modo che sia sostenuta dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante;
 - h) le condizioni del trasferimento della proprietà di cui all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 4, comprese, nel caso dei supercomputer EuroHPC, le disposizioni per il calcolo del loro valore residuo e per la loro dismissione;

- i) l'obbligo del soggetto ospitante di fornire l'accesso ai supercomputer EuroHPC, garantendo nel contempo la sicurezza di tali supercomputer, la protezione dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679, la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche in conformità alla direttiva 2002/58/CE, la protezione dei segreti commerciali in conformità alla direttiva (UE) 2016/943 e la tutela della riservatezza di altri dati coperti dall'obbligo del segreto professionale;
 - j) l'obbligo del soggetto ospitante di porre in essere una procedura di audit certificato relativa ai costi operativi del supercomputer EuroHPC e ai tempi di accesso degli utenti;
 - k) l'obbligo del soggetto ospitante di presentare al consiglio di direzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione di audit e i dati relativi all'utilizzo dei tempi di accesso nel precedente esercizio finanziario;
 - l) le condizioni specifiche applicabili quando il soggetto ospitante gestisce un supercomputer EuroHPC per uso industriale.
- 3) La convenzione di accoglienza è disciplinata dal diritto dell'Unione, integrato, per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante.
- 4) La convenzione di accoglienza contiene una clausola compromissoria, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, che conferisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza giurisdizionale per tutte le questioni contemplate dalla convenzione.
- 5) Dopo la conclusione della convenzione di accoglienza, e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa comune avvia, con il sostegno del soggetto ospitante selezionato, le procedure per l'acquisizione del supercomputer EuroHPC conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 17.

- 6) Per i supercomputer di fascia media, dopo la conclusione della convenzione di accoglienza, l'impresa comune o il soggetto ospitante avvia, a nome di entrambe le parti contraenti, le procedure per l'acquisizione del supercomputer EuroHPC conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 17.

Articolo 10

Acquisizione e proprietà dei supercomputer di fascia alta

- 1) L'impresa comune acquisisce i supercomputer di fascia alta e ne diventa proprietaria.
- 2) Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi operativi dei supercomputer di fascia alta.

Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer di fascia alta è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all'articolo 6.

- 3) La selezione del fornitore del supercomputer di fascia alta si basa sulle specifiche della gara d'appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e sulle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella sua domanda in occasione dell'invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento.
- 3 bis) L'impresa comune può fungere da primo utente e acquisire supercomputer di fascia alta che integrano tecnologie competitive orientate alla domanda e all'utente, sviluppate principalmente nell'Unione.

- 3 ter) Il consiglio di direzione dell'impresa comune può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all'acquisizione dei supercomputer di fascia alta conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento Europa digitale o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all'autonomia strategica dell'UE, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento Europa digitale.
- 4) Fatto salvo lo scioglimento dell'impresa comune di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello statuto, non prima di cinque anni dopo che il supercomputer di fascia alta installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione condotta dall'impresa comune, la proprietà di tale supercomputer di fascia alta può essere trasferita al rispettivo soggetto ospitante, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà di un supercomputer di fascia alta, il soggetto ospitante rimborsa all'impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i costi pertinenti sono equamente sostenuti dall'impresa comune e dal soggetto ospitante. L'impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione del supercomputer di fascia alta.

Articolo 11

Acquisizione e proprietà di computer quantistici e simulatori quantistici

- 1) L'impresa comune acquisisce computer quantistici e simulatori quantistici, che potrebbero spaziare dai sistemi sperimentali e pilota ai prototipi e ai sistemi operazionali, sotto forma di macchine sia indipendenti sia ibridate con macchine per il calcolo ad alte prestazioni di fascia alta o di fascia media e accessibili attraverso il cloud, e ne è proprietaria.

- 2) Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi operativi dei computer quantistici e dei simulatori quantistici.

Il rimanente costo totale di proprietà dei computer quantistici e dei simulatori quantistici è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all'articolo 6.

- 3) La selezione del fornitore dei computer quantistici e dei simulatori quantistici si basa sulle specifiche della gara d'appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e sulle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella sua domanda in occasione dell'invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento.

- 3 bis) L'impresa comune può fungere da primo utente e acquisire computer quantistici e simulatori quantistici che integrano tecnologie sviluppate principalmente nell'Unione.

- 3 ter) Il consiglio di direzione dell'impresa comune può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all'acquisizione dei computer quantistici e dei simulatori quantistici conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento Europa digitale o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all'autonomia strategica dell'UE, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento Europa digitale.

- 4) I computer quantistici e i simulatori quantistici sono ubicati presso un soggetto ospitante di un supercomputer EuroHPC o un centro di supercalcolo situato nell'Unione.

- 5) Fatto salvo lo scioglimento dell'impresa comune, di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello statuto, non prima di quattro anni dopo che il computer quantistico o il simulatore quantistico installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione condotta dall'impresa comune, la proprietà di tale computer quantistico o simulatore quantistico può essere trasferita a tale soggetto ospitante, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà di un computer quantistico o di un simulatore quantistico, il soggetto ospitante rimborsa all'impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i costi pertinenti sono equamente sostenuti dall'impresa comune e dal soggetto ospitante. L'impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione del computer quantistico o del simulatore quantistico.

Articolo 12

Acquisizione e proprietà dei supercomputer EuroHPC di livello industriale

- 1) L'impresa comune acquisisce, insieme a un consorzio di partner privati, supercomputer almeno di fascia media, o partizioni di supercomputer EuroHPC, destinati principalmente all'uso da parte dell'industria, e ne è proprietaria o comproprietaria insieme a un consorzio di partner privati.
- 2) Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 35 % dei costi di acquisizione dei supercomputer EuroHPC o delle partizioni dei supercomputer EuroHPC. Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer EuroHPC o delle partizioni dei supercomputer EuroHPC è sostenuto dal consorzio di partner privati.
- 3) La selezione del fornitore di un supercomputer EuroHPC di livello industriale si basa sulle specifiche della gara d'appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e delle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella domanda presentata in occasione dell'invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento.

- 3 bis) Il consiglio di direzione dell'impresa comune può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all'acquisizione di supercomputer EuroHPC di livello industriale conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento relativo a Europa digitale o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all'autonomia strategica dell'UE, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento relativo a Europa digitale.
- 4) I supercomputer EuroHPC o le partizioni dei supercomputer EuroHPC per uso industriale sono ospitati presso un soggetto ospitante di un supercomputer EuroHPC.
- 5) Fatto salvo lo scioglimento dell'impresa comune, di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello statuto, non prima di quattro anni dopo che il supercomputer EuroHPC installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione condotta dall'impresa comune, la proprietà di tale supercomputer EuroHPC può essere trasferita al consorzio di partner privati, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e d'accordo con il consorzio di partner privati. In caso di trasferimento della proprietà di un supercomputer EuroHPC, il consorzio di partner privati rimborsa all'impresa comune il valore residuo del supercomputer EuroHPC trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al consorzio di partner privati, i costi pertinenti sono coperti dal consorzio di partner privati. L'impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione del supercomputer EuroHPC.

Acquisizione e proprietà dei supercomputer di fascia media

- 1) L'impresa comune acquisisce, insieme all'amministrazione aggiudicatrice dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati partecipanti al consorzio ospitante, i supercomputer di fascia media e ne diventa comproprietaria.
- 2) Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 35 % dei costi di acquisizione e fino al 35 % dei costi operativi dei supercomputer di fascia media. Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer di fascia media è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all'articolo 6.
- 3) La selezione del fornitore del supercomputer di fascia media si basa sulle specifiche della gara d'appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e delle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella domanda presentata in occasione dell'invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento.
- 3 bis) L'impresa comune può fungere da primo utente e acquisire supercomputer di fascia media che integrano tecnologie competitive orientate alla domanda e all'utente, sviluppate principalmente nell'Unione.
- 3 ter) Il consiglio di direzione dell'impresa comune può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all'acquisizione di supercomputer di fascia media conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento relativo a Europa digitale o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all'autonomia strategica dell'UE, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento relativo a Europa digitale.

- 4) Fatto salvo lo scioglimento dell'impresa comune, di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello statuto, la quota di proprietà del supercomputer di proprietà dell'impresa comune è trasferita al soggetto ospitante dopo l'ammortamento completo del supercomputer. Il soggetto ospitante rimborsa all'impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. L'impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà del supercomputer di fascia media.

Articolo 13 bis

Adeguamento dei supercomputer

- 1) L'impresa comune può lanciare un invito a manifestare interesse per adeguare i supercomputer EuroHPC di cui è proprietaria o comproprietaria. Il contributo massimo dell'UE a tali adeguamenti non può superare i 150 milioni di EUR per il periodo 2021-2027.
- 2) Un soggetto ospitante può presentare domanda in occasione dell'invito a manifestare interesse non prima di un anno dalla data di selezione del soggetto ospitante del supercomputer EuroHPC e non oltre tre anni da tale data. Un supercomputer EuroHPC è sottoposto ad adeguamento una sola volta.
- 3) Il soggetto ospitante è selezionato dal consiglio di direzione tramite una procedura equa e trasparente basata, tra l'altro, sui seguenti criteri:
 - a) motivazione dell'adeguamento;
 - b) compatibilità con il supercomputer EuroHPC originale;
 - c) aumento delle prestazioni della capacità operativa del supercomputer EuroHPC;

- d) la consegna di un appropriato documento giustificativo attestante l'impegno dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante o delle autorità competenti degli Stati partecipanti al consorzio ospitante a sostenere la quota del costo di adeguamento del supercomputer EuroHPC non coperta dal contributo dell'Unione di cui all'articolo 5 o da qualsiasi altro contributo dell'Unione di cui all'articolo 6, fino al momento del trasferimento della proprietà dall'impresa comune a tale soggetto ospitante o fino al momento della vendita o della dismissione del supercomputer nel caso in cui non vi sia trasferimento della proprietà.
- 4) L'impresa comune acquisisce, insieme all'amministrazione aggiudicatrice dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante selezionato o alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati partecipanti al consorzio ospitante selezionato, l'adeguamento del supercomputer e ne diventa proprietaria in base alle medesime condizioni di proprietà del supercomputer EuroHPC originale.
- 5) Il contributo finanziario dell'Unione per l'adeguamento copre fino al 35 % dei costi di acquisizione dell'adeguamento, ammortizzati nel corso della vita residua prevista del supercomputer originale, e fino al 35 % dei costi operativi aggiuntivi. Il costo complessivo dell'adeguamento non supera il 30 % del costo totale di acquisizione del supercomputer EuroHPC originale.
- 6) La quota del tempo di accesso dell'Unione al supercomputer EuroHPC sottoposto ad adeguamento rimane invariata per l'intero ciclo di vita della macchina. Se l'adeguamento comporta un aumento della capacità, il tempo di accesso aggiuntivo è direttamente proporzionale al contributo dell'Unione.

Utilizzo dei supercomputer EuroHPC

- 1) Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 9, l'utilizzo dei supercomputer EuroHPC è aperto agli utenti dei settori pubblico e privato e si concentra sulle applicazioni civili. Ad eccezione dei supercomputer EuroHPC di livello industriale, i supercomputer EuroHPC sono utilizzati principalmente a fini di ricerca e innovazione che rientrano in programmi di finanziamento pubblico, per applicazioni del settore pubblico e per attività private di innovazione delle PMI, ove opportuno.
- 2) Il consiglio di direzione definisce le condizioni generali di accesso per l'utilizzo dei supercomputer EuroHPC in conformità all'articolo 15 e può definire condizioni specifiche di accesso per i diversi tipi di utenti o di applicazioni. La sicurezza e la qualità del servizio sono uguali per tutti gli utenti appartenenti alla stessa categoria, fatta eccezione per i supercomputer EuroHPC di livello industriale, la cui sicurezza e qualità del servizio sono conformi ai requisiti industriali, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.
- 3) Agli utenti residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020 è concesso l'accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer acquisiti dall'impresa comune istituita dal regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio.
- 4) Agli utenti residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese associato al programma Europa digitale o a Orizzonte Europa è concessa la quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer EuroHPC acquisiti dopo il 2020.
- 5) In casi debitamente giustificati, tenendo conto degli interessi dell'Unione, il consiglio di direzione decide di concedere tempo di accesso ai supercomputer EuroHPC a soggetti residenti, stabiliti o ubicati in qualsiasi paese terzo e a organizzazioni internazionali.

Assegnazione del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer EuroHPC

- 1) La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer EuroHPC quantistico e di fascia alta è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, al costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC e pertanto essa non supera il 50 % del tempo di accesso totale al supercomputer EuroHPC.
- 2) La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer EuroHPC di fascia media è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, al costo totale operativo e di acquisizione del supercomputer e non supera il 35 % del tempo di accesso totale al supercomputer.
- 3) La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer EuroHPC di livello industriale è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, al costo totale di acquisizione del supercomputer e non supera il 35 % del tempo di accesso totale al supercomputer.
- 4) A ciascuno Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o a ciascuno Stato partecipante a un consorzio ospitante è assegnato il rimanente tempo di accesso a ciascun supercomputer EuroHPC. Nel caso di un consorzio ospitante, gli Stati partecipanti si accordano sulla ripartizione del tempo di accesso al supercomputer.
- 5) Il consiglio di direzione definisce i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer EuroHPC.

- 6) L'utilizzo della quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer EuroHPC è gratuito per gli utenti del settore pubblico di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento. È gratuito inoltre per gli utenti industriali per le applicazioni relative ad attività di ricerca e innovazione finanziate da Orizzonte Europa o dal programma Europa digitale e per gli utenti che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito di Orizzonte Europa o dei programmi Europa digitale, nonché per le attività private di innovazione delle PMI, ove opportuno. Come regola generale, l'assegnazione del tempo di accesso per tali attività è basata su un processo equo e trasparente di valutazione inter pares definito dal consiglio di direzione a seguito di inviti a manifestare interesse sempre aperti lanciati dall'impresa comune.
- 7) Ad eccezione degli utenti delle PMI che intraprendono attività private di innovazione, gli altri utenti adottano un approccio di tipo "scienza aperta" per diffondere le conoscenze acquisite mediante l'accesso ai supercomputer dell'impresa comune, conformemente all'articolo 14 del regolamento relativo a Orizzonte Europa. Il consiglio di direzione definisce ulteriormente le norme applicabili in materia di scienza aperta.
- 8) Il consiglio di direzione definisce norme specifiche per le condizioni di accesso che si discostano dai principi guida di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Esse riguardano l'assegnazione del tempo di accesso per le attività e i progetti considerati strategici per l'Unione.
- 9) Su richiesta dell'Unione il direttore esecutivo concede l'accesso diretto ai supercomputer EuroHPC alle iniziative che l'Unione ritiene essenziali per fornire servizi relativi alla salute o al clima o altri servizi di sostegno di emergenza fondamentali per il bene pubblico, nelle situazioni di gestione delle emergenze e delle crisi, o nei casi in cui l'Unione lo consideri fondamentale per la sua sicurezza e difesa. Le modalità e le condizioni per l'attuazione di tale accesso sono definite nelle condizioni di accesso adottate dal consiglio di direzione.
- 10) Il consiglio di direzione definisce le condizioni che si applicano all'uso industriale per fornire accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione a risorse sicure di dati e di calcolo ad alte prestazioni per applicazioni diverse da quelle specificate al paragrafo 6 del presente articolo.

- 11) Il consiglio di direzione monitora regolarmente la quota del tempo di accesso dell'Unione concesso per Stato partecipante e per categoria di utenti, anche a fini commerciali e può decidere, tra l'altro, di:
- a) riadeguare i tempi di accesso per categoria di attività o di utente, allo scopo di ottimizzare le capacità di utilizzo dei supercomputer EuroHPC;
 - b) proporre misure supplementari di sostegno atte a garantire eque opportunità di accesso agli utenti che avrebbero la finalità di aumentare il livello di abilità e competenze nei sistemi di calcolo ad alte prestazioni.

Articolo 16

Tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer EuroHPC a fini commerciali

- 1) A tutti gli utenti industriali si applicano condizioni specifiche a fini commerciali per quanto riguarda la quota del tempo di accesso dell'Unione. Il servizio commerciale è un servizio a pagamento in base all'utilizzo effettivo ("pay-per-use"), basato sui prezzi di mercato. Il livello delle tariffe da applicare è stabilito dal consiglio di direzione.
- 2) Le tariffe generate dall'utilizzo commerciale della quota del tempo di accesso dell'Unione costituiscono un'entrata del bilancio dell'impresa comune e sono utilizzate per coprire i costi operativi dell'impresa comune.
- 3) Il tempo di accesso assegnato ai servizi commerciali non supera il 20 % del tempo di accesso totale dell'Unione per ciascun supercomputer EuroHPC. Il consiglio di direzione decide in merito all'attribuzione del tempo di accesso dell'Unione per gli utenti di servizi commerciali, tenendo conto dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 15, paragrafo 10.
- 4) La qualità dei servizi commerciali è uguale per tutti gli utenti.

Articolo 17

Regolamento finanziario

- 1) L'impresa comune adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- 2) Il regolamento finanziario è pubblicato sul sito web dell'impresa comune.

Articolo 18

Personale

- 1) Al personale dell'impresa comune si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁸ del Consiglio ("statuto dei funzionari" e "regime applicabile agli altri agenti"), e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.
- 2) Il consiglio di direzione esercita, nei confronti del personale dell'impresa comune, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a stipulare contratti ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina").
- 3) Il consiglio di direzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

⁸ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

- 4) Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega di poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e qualsiasi successiva subdelega di tali poteri da parte di quest'ultimo. In tali casi il consiglio di direzione esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune che non sia il direttore esecutivo.
- 5) Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
- 6) Il numero degli effettivi è stabilito nella tabella dell'organico dell'impresa comune che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzione e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, sulla base del bilancio annuale.
- 7) Il personale dell'impresa comune è costituito da personale temporaneo e a contratto.
- 8) Tutti i costi per il personale sono a carico dell'impresa comune.

Articolo 19

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

- 1) L'impresa comune può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell'impresa comune. Il numero degli esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato al numero degli effettivi di cui all'articolo 18, paragrafo 4, sulla base del bilancio annuale.
- 2) Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le disposizioni applicabili al distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune e al ricorso a tirocinanti.

Articolo 20

Privilegi e immunità

All'impresa comune e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 21

Responsabilità dell'impresa comune

- 1) La responsabilità contrattuale dell'impresa comune è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione.
- 2) In caso di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni.
- 3) Qualsiasi pagamento effettuato dall'impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione a essa, è considerato come spesa dell'impresa comune ed è coperto dalle sue risorse.
- 4) L'impresa comune è la sola responsabile della conformità ai propri obblighi.
- 5) L'impresa comune non è ritenuta responsabile di eventuali danni derivanti dalle azioni del soggetto ospitante in relazione alla gestione da parte di quest'ultimo dei supercomputer di proprietà dell'impresa comune.

Monitoraggio e valutazione

- 1) Le attività dell'impresa comune sono oggetto di monitoraggio continuo e di revisioni periodiche conformemente al suo regolamento finanziario, al fine di garantire un impatto e un'eccellenza massimi, nonché l'uso più efficace ed efficiente delle risorse. I risultati del monitoraggio e delle revisioni periodiche confluiscono nel monitoraggio dei partenariati europei e nelle valutazioni dell'impresa comune nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa, come specificato agli articoli 50 e 52 del regolamento Orizzonte Europa.
- 2) L'impresa comune organizza il monitoraggio continuo delle sue attività di gestione e attuazione e revisioni periodiche dei prodotti, dei risultati e degli impatti dei progetti attuati in linea con l'articolo 50 e l'allegato III del regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa.
- 3) Le valutazioni dell'operato delle imprese comuni sono svolte con tempestività per alimentare le valutazioni intermedie e finali complessive di Orizzonte Europa e il relativo processo decisionale, come specificato all'articolo 52 del regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa.

- 4) La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione finale di ciascuna impresa comune nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa, come specificato all'articolo 52 del regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa. La valutazione intermedia è effettuata con l'assistenza di esperti indipendenti sulla base di un processo trasparente non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione di Orizzonte Europa e comunque non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione di Orizzonte Europa. Le valutazioni esaminano il modo in cui l'impresa comune svolge la sua missione in base ai suoi obiettivi economici, tecnologici, scientifici, sociali e strategici, compresi gli obiettivi relativi al clima, e valutano l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione delle sue attività nell'ambito di Orizzonte Europa, le sue sinergie e complementarità con le pertinenti iniziative europee, nazionali e, se opportuno, regionali, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa (quali missioni, cluster o programmi tematici/specifici). Le valutazioni tengono conto delle opinioni dei portatori di interessi, a livello sia europeo che nazionale, e includono, se opportuno, anche una valutazione dell'impatto a lungo termine dell'impresa comune a livello scientifico, sociale, economico e strategico. Esse includono inoltre una valutazione della modalità di intervento strategico più efficace per qualsiasi azione futura, nonché della pertinenza e della coerenza di un eventuale rinnovo dell'impresa comune nel panorama generale dei partenariati europei e delle sue priorità politiche.
- 5) Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all'articolo 7, paragrafo 7, o adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato.
- 6) La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o argomenti di rilevanza strategica, con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo trasparente, al fine di esaminare i progressi compiuti dall'impresa comune nel conseguimento degli obiettivi fissati e individuare i fattori che contribuiscono all'attuazione delle attività e le migliori pratiche. Nell'effettuare tali ulteriori valutazioni, la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo sull'impresa comune.

- 7) L'impresa comune effettua revisioni periodiche delle proprie attività, al fine di fornire informazioni per le valutazioni intermedie e finali dell'impresa comune nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa.
- 8) Le revisioni e le valutazioni periodiche forniscono informazioni su cui basare lo scioglimento o l'eventuale rinnovo dell'impresa comune, in linea con l'allegato III del regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa. Entro sei mesi dallo scioglimento dell'impresa comune, ma non oltre due anni dopo l'avvio della procedura di scioglimento di cui all'articolo 24 dello statuto, la Commissione effettua una valutazione finale dell'impresa comune. I risultati di tale valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 9) La Commissione pubblica e comunica i risultati delle valutazioni dell'impresa comune, che includono le conclusioni della valutazione e le osservazioni della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa.

Articolo 23

Competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e diritto applicabile

- 1) La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi:
 - a) in base alle clausole compromissorie contenute nelle convenzioni o nei contratti conclusi dall'impresa comune o in sue decisioni;
 - b) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) sulle controversie tra l'impresa comune e il suo personale, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti.

- 2) Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, si applica il diritto dello Stato membro in cui ha sede l'impresa comune.

Articolo 24

Denuncia al Mediatore europeo

Le decisioni adottate dall'impresa comune nell'attuazione del presente regolamento possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo a norma dell'articolo 228 TFUE.

Articolo 25

Audit ex post

- 1) Gli audit ex post delle spese relative alle azioni finanziate dal bilancio di Orizzonte Europa sono eseguiti conformemente all'articolo 53 del regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa nell'ambito delle azioni indirette di Orizzonte Europa, in particolare in linea con la strategia di audit di cui all'articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento.
- 2) Gli audit ex post delle spese relative alle attività finanziate dal bilancio del programma Europa digitale sono eseguiti dall'impresa comune conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) xxx che istituisce il programma Europa digitale.
- 3) Gli audit ex post delle spese relative alle attività finanziate dal bilancio del meccanismo per collegare l'Europa sono eseguiti dall'impresa comune conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) xxx che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa nell'ambito delle azioni del meccanismo per collegare l'Europa.

Tutela degli interessi finanziari dei membri

- 1) L'impresa comune accorda al personale della Commissione e alle altre persone autorizzate dall'impresa comune o dalla Commissione, nonché alla Corte dei conti o, ai fini dell'audit di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3, alle autorità di audit degli Stati partecipanti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.
- 2) L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO) possono effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁹ e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni, decisioni o contratti finanziati a norma del presente regolamento.
- 3) Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le convenzioni, le decisioni e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune, la Corte dei conti, l'EPPO, l'OLAF e, ai fini dell'audit di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3, le autorità di audit degli Stati partecipanti a eseguire tali audit, verifiche sul posto e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze.

⁹ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

¹⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

- 4) L'impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.
- 5) L'impresa comune aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)¹¹. L'impresa comune adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

Articolo 27

Riservatezza

L'impresa comune assicura la protezione delle informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 28

Trasparenza

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² si applica ai documenti in possesso dell'impresa comune.

¹¹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

¹² Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Articolo 29

Trattamento dei dati personali

Qualora l'attuazione del presente regolamento richieda il trattamento di dati personali, essi sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.

Articolo 30

Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte

- 1) L'impresa comune fornisce alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, nonché alle autorità degli Stati partecipanti, l'accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia. Tali informazioni comprendono i risultati dei beneficiari che partecipano alle azioni indirette dell'impresa comune o qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione. Tali diritti di accesso sono limitati all'uso non commerciale e non competitivo e sono conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza.
- 2) Ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione, l'impresa comune fornisce alla Commissione europea le informazioni incluse nelle proposte presentate. Ciò si applica, *mutatis mutandis*, agli Stati partecipanti per quanto riguarda le proposte che comprendono richiedenti stabiliti nel loro territorio, limitatamente all'uso non commerciale e non competitivo e conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza.

¹³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Articolo 31

Norme in materia di partecipazione e diffusione applicabili alle azioni indirette finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa

Il regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa si applica alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune nell'ambito di Orizzonte Europa. In conformità a detto regolamento, l'impresa comune è considerata un organismo di finanziamento e provvede a sostenere finanziariamente le azioni indirette di cui all'articolo 1 dello statuto.

Il regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa si applica inoltre alle azioni indirette finanziate dai contributi degli Stati partecipanti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera f), dello statuto.

Articolo 31 bis

Tassi di rimborso

Per le azioni indirette finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa, in deroga all'articolo 34 del regolamento relativo a Orizzonte Europa, e per le attività finanziate nell'ambito del programma Europa digitale, l'impresa comune EuroHPC può applicare tassi di rimborso diversi per il finanziamento dell'Unione nell'ambito di un'azione a seconda del tipo di partecipante, segnatamente le PMI, e del tipo di azione. I tassi di rimborso sono indicati nel programma di lavoro.

Articolo 32

Norme applicabili alle attività finanziate nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa

Il regolamento (UE) xxx che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa si applica alle attività finanziate dall'impresa comune nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa.

Articolo 33

Norme applicabili alle attività finanziate nell'ambito del programma Europa digitale

Il regolamento (UE) xxx che istituisce il programma Europa digitale si applica alle attività finanziate dall'impresa comune nell'ambito del programma Europa digitale.

Articolo 34

Sostegno da parte dello Stato membro ospitante

Tra l'impresa comune e lo Stato membro in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato è tenuto a concedere all'impresa comune.

Articolo 35

Abrogazione

- 1) Fatte salve le azioni intraprese a norma del regolamento (UE) 2018/1488, compresi i piani di attuazione annuali e gli obblighi finanziari connessi a tali azioni, il regolamento (UE) 2018/1488 è abrogato.

Per quanto riguarda le azioni intraprese a norma degli articoli 10, 11, 13 e 14 del regolamento (UE) 2018/1488, nonché degli articoli 6 e 7 dello statuto allegato a tale regolamento, tali articoli continuano ad applicarsi nella misura necessaria fino al completamento di tali azioni.

Le azioni derivanti da inviti a presentare proposte e gare d'appalto previsti nei piani di attuazione annuali adottati a norma del regolamento (UE) 2018/1488 sono anch'esse considerate azioni intraprese a norma di tale regolamento.

- 2) I riferimenti al regolamento (UE) 2018/1488 si intendono fatti al presente regolamento.

Disposizioni transitorie

- 1) Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale assunto nel quadro del regolamento (UE) 2018/1488.
- 2) A tal fine, i contratti di assunzione del personale continuano ad essere validi a norma del presente regolamento conformemente allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti.
- 3) Al direttore esecutivo nominato a norma del regolamento (UE) 2018/1488 vengono assegnate, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni spettanti al direttore esecutivo ai sensi del presente regolamento con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Le altre condizioni del contratto rimangono invariate.
- 4) Salvo diverso accordo tra i membri, tutti i diritti e gli obblighi, comprese le attività, i debiti o le passività detenuti dai membri a norma del regolamento (UE) 2018/1488 sono trasferiti ai membri a norma del presente regolamento.
- 5) Nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio di direzione dell'impresa comune adotta un elenco delle decisioni adottate a norma del regolamento (UE) 2018/1488 che continuano ad applicarsi a norma del presente regolamento. Gli eventuali stanziamenti inutilizzati nel quadro del regolamento (UE) 2018/1488 sono trasferiti all'impresa comune EuroHPC istituita a norma del presente regolamento.
- 6) Tutti i diritti e gli obblighi, comprese le attività, i debiti o le passività dell'impresa comune, nonché gli eventuali stanziamenti inutilizzati nel quadro del regolamento (UE) 2018/1488 sono trasferiti all'impresa comune EuroHPC istituita a norma del presente regolamento.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE
PER IL CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI EUROPEO

Articolo 1

Compiti

L'impresa comune svolge i seguenti compiti:

- a) mobilita fondi pubblici e privati per il finanziamento delle sue attività;
- b) sostiene l'attuazione della missione, degli obiettivi e dei pilastri di attività dell'impresa comune di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento. Tali attività saranno finanziate dal bilancio dell'Unione nel quadro del regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa, del regolamento (UE) xxx che istituisce il programma Europa digitale e del regolamento (UE) xxx che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, conformemente ai rispettivi campi di applicazione, e dai contributi dei pertinenti Stati partecipanti all'impresa comune. A tal fine l'impresa comune pubblica inviti a presentare proposte e bandi di gara e utilizza qualsiasi altro strumento o procedura previsti da Orizzonte Europa, dal programma Europa digitale e dal meccanismo per collegare l'Europa;
- c) pubblica e gestisce gli inviti a manifestare interesse a ospitare o adeguare supercomputer EuroHPC e valuta le offerte ricevute, con il sostegno di esperti indipendenti esterni;
- d) seleziona il soggetto ospitante dei supercomputer EuroHPC in modo equo, aperto e trasparente, conformemente all'articolo 8 del presente regolamento;

- e) conclude una convenzione di accoglienza conformemente all'articolo 9 del presente regolamento con il soggetto ospitante per la gestione e la manutenzione dei supercomputer EuroHPC e monitora il rispetto contrattuale della convenzione di accoglienza, compresa la prova di accettazione dei supercomputer acquisiti;
- f) definisce le condizioni generali e specifiche dell'assegnazione della quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer EuroHPC e monitora l'accesso a tali supercomputer conformemente all'articolo 15 del presente regolamento;
- g) garantisce che il suo operato contribuisca al conseguimento degli obiettivi di Orizzonte Europa, alla pianificazione strategica pluriennale, alle attività di informazione, monitoraggio e valutazione e al rispetto di altri requisiti di tale programma, quale l'attuazione del quadro comune per il feedback sulle politiche;
- h) pubblica inviti aperti a presentare proposte e procede alla concessione di finanziamenti, conformemente al regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa ed entro i limiti dei fondi disponibili, ad azioni indirette, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni;
- i) pubblica inviti a presentare proposte e bandi di gara aperti e procede alla concessione di finanziamenti conformemente al regolamento (UE) xxx che istituisce il programma Europa digitale e al regolamento (UE) xxx che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa entro i limiti dei fondi disponibili;
- j) monitora l'attuazione delle azioni e gestisce le convenzioni di sovvenzione e i contratti di appalto;
- k) assicura l'efficacia dell'iniziativa per il calcolo ad alte prestazioni europeo, sulla base di una serie di misure appropriate;
- l) monitora i progressi complessivi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune;
- m) stabilisce una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con le attività, gli organismi e i portatori di interessi a livello nazionale e dell'Unione, creando sinergie e sfruttando meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione in materia di calcolo ad alte prestazioni;

- n) stabilisce una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con altri partenariati europei e crea sinergie operative con altre imprese comuni per quanto riguarda le funzioni comuni di back office;
- o) definisce il programma strategico pluriennale, elabora e attua i corrispondenti programmi di lavoro annuali per la loro esecuzione e, ove necessario, adegua il programma strategico pluriennale;
- p) conduce attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione in applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 51 del regolamento (UE) xxx che istituisce Orizzonte Europa, anche rendendo disponibili e accessibili le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte attraverso una banca dati elettronica comune di Orizzonte Europa;
- q) svolge qualsiasi altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 2

Membri

- 1) Sono membri dell'impresa comune:
 - a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
 - b) Austria, Belgio, Bulgaria, [Cipro], Croazia, [Danimarca], Estonia, [Francia], Finlandia, [Germania], Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Norvegia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, [Spagna], Svezia, Ungheria;
 - b bis) Montenegro, Macedonia del Nord, Svizzera e Turchia, a condizione che tali paesi terzi siano associati ad almeno uno dei programmi pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento;

- c) previa accettazione del presente statuto mediante una lettera di impegno, la piattaforma tecnologica europea per il calcolo ad alte prestazioni (ETP4HPC), associazione di diritto olandese con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi), e la Big Data Value Association (BDVA), associazione di diritto belga con sede a Bruxelles (Belgio);
- d) Ogni Stato partecipante nomina il proprio rappresentante nel consiglio di direzione dell'impresa comune e designa la o le entità nazionali incaricate di adempiere ai suoi obblighi conformemente al presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche nella composizione dei membri

- 1) Gli Stati membri dell'Unione o i paesi associati a Orizzonte Europa o al programma Europa digitale che non sono elencati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente statuto possono presentare domanda di adesione all'impresa comune purché forniscano il loro contributo conformemente all'articolo 7 del presente regolamento o contribuiscano al finanziamento di cui all'articolo 15 del presente statuto ai fini dell'adempimento della missione e del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
- 2) Le domande di adesione all'impresa comune degli Stati membri dell'Unione o dei paesi associati a Orizzonte Europa o al programma Europa digitale sono indirizzate al consiglio di direzione. I paesi candidati notificano per iscritto la loro accettazione del presente statuto e di qualsiasi altra disposizione che disciplina il funzionamento dell'impresa comune. I candidati indicano inoltre i motivi per cui chiedono di aderire all'impresa comune e in che modo la loro strategia nazionale per il supercalcolo è in linea con gli obiettivi dell'impresa comune. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per quanto riguarda l'adempimento della missione e il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune e può decidere di chiedere chiarimenti in merito alla candidatura prima di approvare la domanda.

- 3) I soggetti giuridici non elencati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del presente statuto aventi sede in uno Stato membro che direttamente o indirettamente sostiene la ricerca e l'innovazione in uno Stato membro possono chiedere di aderire all'impresa comune in qualità di membri del settore privato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo purché contribuiscano al finanziamento di cui all'articolo 15 del presente statuto ai fini dell'adempimento della missione e del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento e accettino detto statuto.
- 4) Ogni richiesta di adesione all'impresa comune in qualità di membro del settore privato presentata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo è indirizzata al consiglio di direzione. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per quanto riguarda l'adempimento della missione e il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune e decide in merito alla domanda stessa.
- 5) Ogni membro può porre fine alla sua adesione all'impresa comune. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica al direttore esecutivo, che ne informa gli altri membri del consiglio di direzione e i membri del settore privato. Dalla data del recesso l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune prima della notifica del recesso.
- 6) Una volta all'anno ciascun membro del settore privato informa l'impresa comune di eventuali modifiche significative della propria composizione. Qualora ritenga che tali modifiche della composizione possano incidere sugli interessi dell'Unione o dell'impresa comune per motivi di sicurezza, la Commissione può proporre al consiglio di direzione di porre fine all'adesione del membro del settore privato interessato. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile entro sei mesi dalla decisione del consiglio di direzione o alla data specificata in tale decisione, se anteriore.
- 7) L'adesione all'impresa comune può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.

- 8) Immediatamente dopo qualsiasi modifica della composizione dei membri in conformità al presente articolo, l'impresa comune pubblica nel proprio sito web un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data di tale modifica.

Articolo 4

Organi dell'impresa comune

- 1) Gli organi dell'impresa comune sono:
 - a) il consiglio di direzione;
 - b) il direttore esecutivo;
 - c) il consiglio consultivo industriale e scientifico, composto dal gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e dal gruppo consultivo per le infrastrutture.
- 2) Nello svolgimento dei propri compiti, ciascun organo dell'impresa comune si limita a perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento e agisce esclusivamente nell'ambito delle attività dell'impresa comune con la finalità per la quale è stato istituito.

Articolo 5

Composizione del consiglio di direzione

- 1) Il consiglio di direzione è composto da rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione, e degli Stati partecipanti.
- 2) La Commissione e ciascuno Stato partecipante designano un rappresentante nel consiglio di direzione.

Funzionamento del consiglio di direzione

- 1) I rappresentanti dei membri del consiglio di direzione si adoperano per raggiungere un consenso. In assenza di consenso si tiene una votazione.
- 2) L'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili.
- 3) Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente statuto, il restante 50 % dei diritti di voto è ripartito equamente tra tutti gli Stati partecipanti.

Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza che comprende il voto dell'Unione e almeno il 50 % dell'insieme dei voti degli Stati partecipanti, compresi i voti dei membri assenti.

- 4) Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del presente statuto, a eccezione delle lettere f), g) e h), il restante 50 % dei diritti di voto è detenuto dagli Stati partecipanti che sono Stati membri.

Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è considerata raggiunta se comprende l'Unione e almeno il 55 % degli Stati partecipanti che sono Stati membri, che rappresentino almeno il 65 % della popolazione totale di tali Stati. Per determinare la popolazione, si utilizzano le cifre di cui all'allegato III della decisione 2009/937/UE del Consiglio¹⁴.

¹⁴ Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

- 5) Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettere f), g) e h), del presente statuto e per ciascun supercomputer EuroHPC, i diritti di voto degli Stati partecipanti sono ripartiti proporzionalmente ai rispettivi contributi finanziari impegnati e ai rispettivi contributi in natura al supercomputer in questione fino al momento del trasferimento della proprietà al soggetto ospitante conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento o fino al momento della sua vendita o dismissione; i contributi in natura sono presi in considerazione solo se sono stati certificati ex ante da un esperto o revisore indipendente.

Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza pari ad almeno il 75 % dell'insieme dei voti, compresi i voti dei membri assenti.

- 6) Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafi 5, 6 e 7, del presente statuto le decisioni del consiglio di direzione sono adottate in due fasi.

Nella prima fase, il restante 50 % dei diritti di voto è ripartito equamente tra tutti gli Stati partecipanti. Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza che comprende il voto dell'Unione e almeno il 55 % dell'insieme dei voti degli Stati partecipanti, compresi i voti dei membri assenti.

Nella seconda fase, il consiglio di direzione delibera con la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

- 7) Fatti salvi i paragrafi precedenti, i paesi che erano membri dell'impresa comune istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio e hanno contribuito all'acquisizione o alla gestione dei supercomputer acquisiti dall'impresa comune (a norma di tale regolamento), ma che non sono più membri dell'attuale impresa comune, mantengono i diritti di voto esclusivamente per le decisioni relative a tali supercomputer conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 5, dello statuto dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo allegato al regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio.
- 8) Il consiglio di direzione elegge un presidente, che rimane in carica per un periodo di due anni. Il mandato del presidente può essere prorogato una sola volta, previa decisione del consiglio di direzione.

- 9) Il vicepresidente del consiglio di direzione è il rappresentante della Commissione e, ove necessario, sostituisce il presidente.
- 10) Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte all'anno. Può convocare riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti degli Stati partecipanti, oppure su richiesta del presidente o del direttore esecutivo conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, del presente statuto. Le riunioni del consiglio di direzione sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell'impresa comune.

Il direttore esecutivo ha il diritto di assistere alle riunioni e di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto. Il consiglio di direzione può invitare, a seconda dei casi, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori.

Ogni Stato osservatore può designare un delegato nel consiglio di direzione, che riceve tutta la documentazione pertinente e può partecipare alle deliberazioni del consiglio di direzione salvo diversa decisione del consiglio di direzione, a seconda dei casi. Detti delegati non hanno diritto di voto, garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili conformemente all'articolo 27 del presente regolamento e sono soggetti alle norme in materia di conflitto di interessi.

- 11) I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al consiglio di direzione.
- 12) Il consiglio di direzione adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento prevede procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi e garantire la riservatezza delle informazioni sensibili.
- 13) Ogniquale volta si discutano questioni che rientrano nei compiti dei rispettivi gruppi, i presidenti del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e del gruppo consultivo per le infrastrutture dell'impresa comune sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e a partecipare alle deliberazioni, ma non hanno diritto di voto. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili conformemente all'articolo 27 del presente regolamento e sono soggetti alle norme in materia di conflitto di interessi.

- 14) I presidenti dei membri del settore privato dell'impresa comune sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e a partecipare alle deliberazioni, ma non hanno diritto di voto. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili conformemente all'articolo 27 del presente regolamento e sono soggetti alle norme in materia di conflitto di interessi.

Articolo 7

Compiti del consiglio di direzione

- 1) Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune e sovrintende all'attuazione delle sue attività. Assicura la corretta applicazione dei principi di equità e di trasparenza nell'assegnazione dei fondi pubblici.
- 2) La Commissione, nello svolgimento del suo ruolo all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune e le pertinenti attività dei programmi di finanziamento dell'Unione, al fine di promuovere sinergie all'atto dello sviluppo di un ecosistema integrato di infrastrutture di dati e di supercalcolo, e all'atto dell'individuazione delle priorità della ricerca collaborativa.
- 3) Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti amministrativi generali dell'impresa comune:
 - a) valuta, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi membri conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del presente statuto;
 - b) decide di porre fine all'adesione all'impresa comune di qualsiasi membro inadempiente;
 - c) discute e adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento;

- d) discute e adotta il bilancio amministrativo annuale dell'impresa comune, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;
- e) nomina e destituisce il direttore esecutivo, proroga il suo mandato, gli fornisce orientamenti e ne monitora l'operato;
- f) discute e approva la relazione annuale di attività consolidata e le spese corrispondenti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto;
- g) esercita, nei confronti del personale, i poteri demandati all'autorità che ha il potere di nomina conformemente all'articolo 18 del presente regolamento;
- h) ove opportuno, adotta modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento;
- i) ove opportuno, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune e per il ricorso a tirocinanti conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento;
- j) ove opportuno, costituisce gruppi consultivi che affianchino gli organi dell'impresa comune di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- j bis) stabilisce regole e criteri specifici per la selezione, la nomina e la revoca dei membri dei gruppi consultivi istituiti conformemente alla lettera j) del presente paragrafo, comprese le considerazioni di genere e di diversità geografica, e approva il regolamento interno stabilito in modo autonomo da questi gruppi consultivi;
- k) discute e approva l'organigramma dell'ufficio di programma su raccomandazione del direttore esecutivo;
- l) ove opportuno, sottopone alla Commissione una richiesta di modifica del presente regolamento presentata da un membro dell'impresa comune;

- m) definisce le condizioni generali e specifiche di accesso per utilizzare la quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer EuroHPC conformemente all'articolo 15 del presente regolamento;
 - n) stabilisce il livello delle tariffe da applicare per i servizi commerciali di cui all'articolo 16 del presente regolamento e decide in merito all'assegnazione del tempo di accesso per tali servizi;
 - o) discute e approva la strategia di comunicazione dell'impresa comune, su raccomandazione del direttore esecutivo;
 - p) è responsabile di tutti i compiti non espressamente attribuiti a un particolare organo dell'impresa comune; può assegnare tali compiti a qualsiasi organo dell'impresa comune.
- 4) Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi all'acquisizione e alla gestione dei supercomputer EuroHPC e alle entrate generate di cui all'articolo 14 del presente regolamento:
- a) discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa all'acquisizione dei supercomputer EuroHPC di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto;
 - b) discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa all'acquisizione dei supercomputer EuroHPC e alla selezione dei soggetti ospitanti e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del presente statuto;
 - c) approva la pubblicazione degli inviti a manifestare interesse conformemente al programma di lavoro annuale;
 - d) approva la selezione dei soggetti ospitanti i supercomputer EuroHPC, avvenuta attraverso un processo equo, aperto e trasparente conformemente all'articolo 8 del presente regolamento;
 - e) decide annualmente in merito all'utilizzo delle entrate generate dalle tariffe applicate per i servizi commerciali di cui all'articolo 16 del presente regolamento;

- f) approva la pubblicazione dei bandi di gara conformemente al programma di lavoro annuale;
 - g) approva le offerte selezionate per il finanziamento;
 - h) decide in merito all'eventuale trasferimento della proprietà dei supercomputer EuroHPC a un soggetto ospitante, alla loro vendita a un altro soggetto o alla loro dismissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento;
 - i) decide in merito all'eventuale trasferimento della proprietà dei supercomputer EuroHPC a un consorzio di partner privati, alla loro vendita a un altro soggetto o alla loro dismissione conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento.
- 5) Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di ricerca e innovazione e alle attività relative all'utilizzo dei dati e alle competenze in materia di dati dell'impresa comune:
- a) discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa alle attività di ricerca e innovazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto all'inizio dell'iniziativa e la modifica per tutta la durata di Orizzonte Europa, se necessario; il programma strategico pluriennale individua, tra l'altro, gli altri partenariati europei con cui l'impresa comune deve stabilire una collaborazione formale e periodica, nonché le possibili sinergie tra le azioni dell'impresa comune e le politiche e iniziative nazionali o regionali sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati partecipanti;
 - b) discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività di ricerca e innovazione e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del presente statuto per attuare il programma strategico pluriennale, compreso il contenuto degli inviti a presentare proposte, il tasso di finanziamento applicabile per ciascun tema dell'invito e le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;
 - d) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte conformemente al programma di lavoro annuale;

- e) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base delle raccomandazioni del direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 7 bis;
 - f) è responsabile del monitoraggio attento e puntuale dei progressi compiuti dal programma di ricerca e innovazione e dalle singole azioni dell'impresa comune in relazione alle priorità della Commissione e del programma strategico pluriennale e adotta le misure correttive necessarie a garantire che l'impresa comune consegua i suoi obiettivi.
- 6) Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità dell'impresa comune:
- a) discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa alle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto;
 - b) discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del presente statuto;
 - c) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara conformemente al programma di lavoro annuale;
 - d) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base delle raccomandazioni del direttore esecutivo.
- 7) Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di federazione e connettività dell'infrastruttura di dati e di calcolo ad alte prestazioni, nonché alle attività di cooperazione internazionale dell'impresa comune:
- a) discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa alle attività di federazione e connettività dell'infrastruttura di dati e di calcolo ad alte prestazioni, nonché alle attività di cooperazione internazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto;

- b) discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività di federazione e connettività dell'infrastruttura di dati e di calcolo ad alte prestazioni, nonché alle attività di cooperazione internazionale e alle corrispondenti previsioni di spesa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del presente statuto;
- c) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara conformemente al programma di lavoro annuale;
- d) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base delle raccomandazioni del direttore esecutivo.

Articolo 8

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

- 1) La Commissione propone una rosa di candidati alla carica di direttore esecutivo previa consultazione con i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione. Al fine di tale consultazione i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione nominano di comune accordo i loro rappresentanti e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente.

- 2) Il direttore esecutivo fa parte dell'organico dell'impresa comune ed è assunto come agente temporaneo a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l'impresa comune è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

- 3) La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Alla scadenza del mandato la Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione membri diversi dall'Unione, l'operato del direttore esecutivo e i compiti e gli obiettivi futuri dell'impresa comune.

- 4) Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo massimo di quattro anni.
- 5) Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
- 6) Il direttore esecutivo può essere destituito dal proprio incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera e), del presente statuto, che delibera su proposta della Commissione, la quale associa opportunamente membri diversi dall'Unione.
- 7) La Commissione può designare un funzionario che svolga le funzioni di direttore esecutivo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore esecutivo per tutto il tempo in cui la posizione di direttore esecutivo sia vacante.

Articolo 9

Compiti del direttore esecutivo

- 1) Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.
- 2) Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune. Il direttore esecutivo è responsabile dinanzi al consiglio di direzione e svolge le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell'ambito delle proprie competenze.
- 3) Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune.
- 4) Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente:
 - a) presenta al consiglio di direzione per discussione e adozione il progetto di programma strategico pluriennale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto;

- b) prepara e presenta al consiglio di direzione per discussione e adozione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;
- c) prepara e presenta al consiglio di direzione per discussione e adozione il progetto di programma di lavoro annuale, specificando l'oggetto degli inviti a presentare proposte, degli inviti a manifestare interesse e dei bandi di gara necessari all'attuazione del programma delle attività di ricerca e innovazione, del programma degli appalti, del programma delle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità e del programma delle attività di federazione, connettività e cooperazione internazionale proposti dal consiglio consultivo industriale e scientifico e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati partecipanti e dalla Commissione;
- d) presenta al consiglio di direzione, per parere, i conti annuali;
- e) prepara e presenta al consiglio di direzione per approvazione la relazione annuale di attività consolidata, incluse le informazioni sulle spese corrispondenti;
- f) firma le singole convenzioni e decisioni di sovvenzione e i singoli contratti di sovvenzione di sua competenza per conto dell'impresa comune;
- g) firma i contratti di appalto;
- h) monitora la gestione dei supercomputer EuroHPC di proprietà dell'impresa comune o finanziati da essa, compresa l'assegnazione della quota del tempo di accesso dell'Unione, il rispetto dei diritti di accesso per gli utenti del settore industriale e del mondo accademico e la qualità dei servizi forniti;
- i) propone al consiglio di direzione la strategia di comunicazione dell'impresa comune;
- j) organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell'impresa comune nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento;

- k) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne assicura il funzionamento e riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;
 - l) assicura lo svolgimento della valutazione e della gestione dei rischi;
 - m) provvede, se opportuno, all'istituzione di una struttura di audit interno dell'impresa comune;
 - n) assegna il tempo di accesso per la gestione delle emergenze e delle crisi, conformemente alla politica di accesso definita dal consiglio di direzione;
 - o) prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3 del presente regolamento;
 - p) svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.
- 5) Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all'esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio di programma è costituito dal personale dell'impresa comune e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- a) fornisce sostegno alla costituzione e alla gestione di un idoneo sistema contabile in conformità al regolamento finanziario di cui all'articolo 17 del presente regolamento;
 - b) gestisce gli inviti a presentare proposte in base al programma di lavoro annuale e gestisce le convenzioni e le decisioni di sovvenzione;
 - c) gestisce i bandi di gara in base al programma di lavoro annuale e gestisce i contratti;
 - d) gestisce il processo di selezione dei soggetti ospitanti e le convenzioni di accoglienza;

- e) fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa comune tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;
- f) funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune e fornisce sostegno ai gruppi consultivi istituiti dal consiglio di direzione.

Articolo 10

Composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico

- 1) Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e da un gruppo consultivo per le infrastrutture.
- 2) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione è costituito da un massimo di dodici membri, di cui al massimo sei sono designati dai membri del settore privato, tenendo conto dei loro impegni verso l'impresa comune, e al massimo sei sono designati dal consiglio di direzione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera j bis) dello statuto.
- 2 bis) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione può comprendere fino a sei osservatori proposti dagli Stati partecipanti e designati dal consiglio di direzione.
- 3) Il gruppo consultivo per le infrastrutture è composto da dodici membri. Il consiglio di direzione nomina i membri del gruppo consultivo per le infrastrutture conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera j bis) dello statuto.
- 3 bis) I membri del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e del gruppo consultivo per le infrastrutture sono designati per un periodo massimo di due anni, rinnovabile una volta.
- 4) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e il gruppo consultivo per le infrastrutture si riuniscono almeno una volta all'anno per coordinare le loro attività.

Articolo 11

Funzionamento del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione

- 1) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione si riunisce almeno due volte all'anno.
- 2) Esso può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.
- 3) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione elegge il proprio presidente.
- 4) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

Articolo 12

Funzionamento del gruppo consultivo per le infrastrutture

- 1) Il gruppo consultivo per le infrastrutture si riunisce almeno due volte all'anno.
- 2) Esso può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.
- 3) Il gruppo consultivo per le infrastrutture elegge il proprio presidente.
- 4) Il gruppo consultivo per le infrastrutture adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

Compiti del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione

1. Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione:
 - a) redige il proprio contributo al progetto di programma strategico pluriennale in relazione alle attività di ricerca e innovazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto e lo riesamina periodicamente in base all'evoluzione della domanda scientifica e industriale;
 - b) organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati dei settori del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico, per informarli sul progetto di programma strategico pluriennale e sui relativi progetti di attività del programma di lavoro per la ricerca e l'innovazione per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito.
2. Il contributo al progetto di programma strategico pluriennale di cui al paragrafo 1 comprende:
 - i) l'agenda strategica di ricerca e innovazione, che individua le priorità di ricerca e innovazione per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie e applicazioni per gli utilizzatori finali per il calcolo ad alte prestazioni in diversi settori di applicazione, al fine di sostenere lo sviluppo di un ecosistema di dati e di calcolo ad alte prestazioni e calcolo quantistico integrato nell'Unione, aumentare la resilienza dell'Unione e contribuire a creare nuovi mercati e applicazioni sociali e misure per promuovere lo sviluppo e l'adozione della tecnologia europea, ii) le potenziali attività di cooperazione internazionale nel campo della ricerca e dell'innovazione che apportino valore aggiunto e siano di reciproco interesse, iii) le priorità in materia di istruzione e formazione per trattare le competenze chiave e lacune in materia di qualificazioni nelle tecnologie e applicazioni del calcolo ad alte prestazioni e del calcolo quantistico, in particolare per l'industria.

Compiti del gruppo consultivo per le infrastrutture

1. Il gruppo consultivo per le infrastrutture fornisce consulenza al consiglio di direzione per l'acquisizione e la gestione dei supercomputer EuroHPC. A tale fine esso:
 - a) redige il proprio contributo al progetto di programma strategico pluriennale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto in relazione all'acquisizione di supercomputer EuroHPC e alle attività di sviluppo e ampliamento delle capacità e lo riesamina periodicamente in base all'evoluzione della domanda scientifica e industriale;
 - b) organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore del calcolo ad alte prestazioni, compreso il calcolo quantistico, per informarli sul progetto di programma strategico pluriennale per l'acquisizione e la gestione dei supercomputer EuroHPC e sui relativi progetti di attività del programma di lavoro per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito.
2. Il contributo al progetto di programma strategico pluriennale di cui al paragrafo 1 riguarda: i) l'acquisizione dei supercomputer EuroHPC tenendo conto, tra l'altro, della pianificazione dell'acquisizione, dei necessari aumenti di capacità, dei tipi di applicazioni e delle comunità di utenti su cui concentrarsi, delle pertinenti esigenze degli utenti e architetture di sistema adeguate, delle esigenze degli utenti e dell'architettura dell'infrastruttura, ii) la federazione e l'interconnessione di tale infrastruttura, tenendo conto, tra l'altro, dell'integrazione con le infrastrutture nazionali di calcolo ad alte prestazioni o di calcolo quantistico e dell'architettura dell'infrastruttura iperconnessa e federata e iii) lo sviluppo di capacità, compresi i centri di competenza e le attività di ampliamento delle capacità e di formazione per gli utenti finali e le opportunità di promozione dell'adozione e dell'utilizzo di soluzioni tecnologiche europee principalmente da parte dei centri di competenza.

Fonti di finanziamento

1. L'impresa comune è finanziata congiuntamente dai suoi membri mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi in natura di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. I costi amministrativi dell'impresa comune non superano i 92 000 000 EUR e sono coperti dai contributi finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

Qualora una parte del contributo dell'Unione destinato a coprire i costi amministrativi non sia utilizzata, essa può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell'impresa comune.

3. I costi operativi dell'impresa comune sono coperti mediante:
 - a) il contributo finanziario dell'Unione;
 - b) i contributi finanziari all'impresa comune provenienti dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti a un consorzio ospitante, compresi i contributi dell'Unione che sono considerati contributi dello Stato partecipante ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento relativo a Orizzonte Europa, per l'acquisizione dei supercomputer EuroHPC di fascia alta o delle macchine quantistiche e per la gestione degli stessi fino al trasferimento della proprietà al soggetto ospitante o fino alla relativa vendita o dismissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, e all'articolo 11, paragrafo 5, del presente regolamento, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;
 - c) i contributi in natura dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o degli Stati partecipanti a un consorzio ospitante, compresi i contributi dell'Unione che sono considerati contributi dello Stato partecipante ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento relativo a Orizzonte Europa, consistenti nei costi operativi dei supercomputer EuroHPC di proprietà dell'impresa comune, sostenuti dai soggetti ospitanti, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;

- d) i contributi finanziari dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o degli Stati partecipanti a un consorzio ospitante, compresi i contributi dell'Unione che sono considerati contributi dello Stato partecipante ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento relativo a Orizzonte Europa, rappresentati dai costi sostenuti per l'acquisizione, congiuntamente all'impresa comune, dei supercomputer EuroHPC di fascia media, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;
- e) i contributi finanziari di un consorzio di partner privati rappresentati dai costi sostenuti per l'acquisizione e la gestione, congiuntamente all'impresa comune, dei supercomputer EuroHPC di livello industriale, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi, fino al trasferimento della proprietà al soggetto ospitante o fino alla relativa vendita o dismissione conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, del presente regolamento;
- f) i contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi ammissibili sostenuti dai beneficiari stabiliti nello Stato partecipante in questione, compresi i contributi dell'Unione che sono considerati contributi dello Stato partecipante ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento relativo a Orizzonte Europa, nell'attuazione delle azioni indirette corrispondenti all'agenda di ricerca e innovazione a integrazione del rimborso di tali costi da parte dell'impresa comune, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi. Detti contributi non pregiudicano le norme in materia di aiuti di Stato;
- g) i contributi in natura dei membri del settore privato o delle loro entità costitutive e affiliate quali definiti all'articolo 8, paragrafo 7, del presente regolamento.

4. Le risorse dell'impresa comune iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

- a) contributi finanziari dell'Unione a copertura dei costi amministrativi;

- b) contributi finanziari dei membri a copertura dei costi operativi;
 - c) eventuali entrate generate dall'impresa comune;
 - d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.
 - e) Gli interessi maturati dai contributi percepiti dall'impresa comune sono considerati una sua entrata.
5. Se uno dei membri dell'impresa comune non adempie ai suoi impegni per quanto riguarda il contributo finanziario, il direttore esecutivo lo notifica per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se l'interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare altre misure fino a quando il membro non avrà adempiuto ai suoi obblighi. I diritti di voto del membro inadempiente sono sospesi fino a che non venga posto rimedio all'inadempimento dei suoi impegni. L'impresa comune o uno dei suoi membri non sono tenuti a coprire il contributo finanziario dei membri inadempienti.
6. Tutte le risorse e le attività dell'impresa comune sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
7. L'impresa comune è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Tra questi non rientrano i supercomputer EuroHPC la cui proprietà sia stata trasferita dall'impresa comune a un soggetto ospitante conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento.
8. Le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono ridistribuite ai membri dell'impresa comune, salvo in occasione dello scioglimento dell'impresa stessa.

Articolo 16

(soppresso)

Articolo 17

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell'impresa comune non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri. La Commissione potrebbe assumere impegni pluriennali.

Articolo 18

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 19

Pianificazione operativa e finanziaria

- 1) Il programma strategico pluriennale specifica la strategia e i piani per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento. Esso comprende i seguenti elementi: l'acquisizione di supercomputer, le attività di ricerca e innovazione compresa l'agenda strategica di ricerca e innovazione, le attività di sviluppo e ampliamento delle capacità, le attività di federazione, connettività e cooperazione internazionale. Il programma comprende inoltre le prospettive finanziarie pluriennali trasmesse dagli Stati partecipanti e dalla Commissione.

- 1 bis) I membri privati elaborano l'agenda strategica di ricerca e innovazione e la trasmettono al gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione.
- 1 ter) Il consiglio consultivo industriale e scientifico consolida il programma strategico pluriennale e lo trasmette al direttore esecutivo. Esso costituisce la base per l'elaborazione del programma di lavoro annuale da parte del direttore esecutivo.
- 2) Il progetto di programma di lavoro annuale comprende le attività di ricerca e innovazione, le attività di appalto, le attività di sviluppo e ampliamento delle capacità, le attività di federazione e connettività, le attività di cooperazione internazionale, le attività amministrative e le corrispondenti previsioni di spesa per l'anno successivo.
- 2 bis) Il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione gli accordi amministrativi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, del regolamento a sostegno delle previsioni di spesa.
- 3) Il programma di lavoro annuale è adottato entro la fine dell'anno precedente alla sua attuazione. Il programma di lavoro annuale è reso pubblico.
- 4) Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio annuale per l'esercizio successivo e lo presenta per adozione al consiglio di direzione.
- 5) Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione entro la fine dell'anno precedente alla sua esecuzione.
- 6) Il bilancio annuale è adattato al fine di tener conto dell'importo del contributo finanziario dell'Unione previsto nel bilancio generale dell'Unione.

Relazioni operative e finanziarie

- 1) Il direttore esecutivo riferisce annualmente al consiglio di direzione in merito all'espletamento delle sue funzioni conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 17 del presente regolamento. La relazione annuale di attività consolidata include, tra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) le azioni di ricerca, di innovazione e di altro tipo svolte e le spese corrispondenti;
 - b) l'acquisizione e la gestione dell'infrastruttura, compresi l'uso dell'infrastruttura e l'accesso alla stessa e il tempo di accesso effettivamente utilizzato da ciascuno Stato partecipante;
 - c) le proposte e offerte presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
 - d) le azioni indirette selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione dei contributi erogati dall'impresa comune ai singoli partecipanti e alle singole azioni;
 - e) le offerte selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di contraente, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione dei contributi versati dall'impresa comune ai singoli contraenti e alle singole azioni;
 - f) l'esito delle attività di appalto;
 - g) i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3 del presente regolamento e le proposte di ulteriori azioni necessarie per conseguirli.

- 2) Il contabile dell'impresa comune trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune.
- 3) Il direttore esecutivo trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune.
- 4) La procedura di scarico è espletata conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune.

Articolo 21

Audit interno

- 1) Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull'impresa comune le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.
- 2) L'impresa comune deve essere in grado di effettuare il proprio audit interno.

Articolo 22

Responsabilità dei membri e assicurazioni

- 1) La responsabilità finanziaria dei membri dell'impresa comune per i debiti contratti da quest'ultima è limitata ai rispettivi contributi finanziari versati all'impresa comune.
- 2) L'impresa comune sottoscrive le idonee assicurazioni e le mantiene in vigore.

Articolo 23

Conflitto d'interessi

- 1) L'impresa comune, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto d'interessi nello svolgimento delle loro attività.

- 2) Il consiglio di direzione adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti d'interessi che riguardino le persone che fanno parte del consiglio di direzione e degli altri organi o gruppi dell'impresa comune.

Articolo 24

Scioglimento

- 1) L'impresa comune è sciolta alla scadenza del periodo stabilito all'articolo 1 del presente regolamento.
- 2) Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di scioglimento è avviata automaticamente nel caso in cui l'Unione o tutti i membri diversi dall'Unione si ritirino dall'impresa comune.
- 3) Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.
- 4) Durante la procedura di scioglimento dell'impresa comune, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. I supercomputer di proprietà dell'impresa comune sono trasferiti ai rispettivi soggetti ospitanti o al consorzio di partner privati, venduti o dismessi su decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. I membri dell'impresa comune non sono responsabili dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione di un supercomputer. In caso di trasferimento della proprietà, il soggetto ospitante o il consorzio di partner privati rimborsano all'impresa comune il valore residuo dei supercomputer trasferiti. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio generale dell'Unione.
- 5) È istituita una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o le decisioni adottate dall'impresa comune, nonché di tutti i contratti di appalto la cui durata è superiore a quella dell'impresa comune.